SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3

Ministero dell'economia
e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. **42**.

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituti scolastici, nonché per assicurare la prosecuzione degli interventi di ripristino degli edifici scolastici che si trovano in condizioni non decorose migliorandone la vivibilità e la gradevolezza degli ambienti come previsto dal programma «Scuole belle»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di dottorato internazionale «*Gran Sasso Science Institute*» (GSSI), istituita dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e garantire la prosecuzione delle attività di alto contenuto scientifico e tecnologico in considerazione degli importanti risultati ottenuti per il rilancio dello sviluppo del sistema didattico e produttivo dei territori terremotati dell'Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-*bis* e 2-*bis*.1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»;

b) al comma 2-*bis*.1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».

Art. 2.

Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute

1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attività, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a seguito del quale è reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale.

3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66.

4. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-*bis* e 5-*bis* sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-*bis*» sono soppresse.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:

a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

16G00053

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. **43**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 79;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, di cui all'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere n. 3/2015/CONS delle Sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza dell'11 novembre 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali, nonché degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» e in fine è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.»;

b) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:
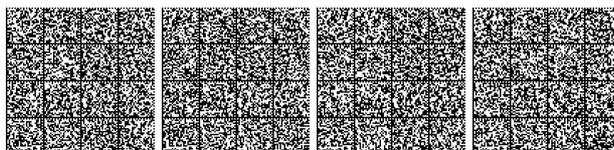
«3-*bis*. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamen-

to finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.».

2. L'attività di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

Art. 2.

Modificazione del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente disposizioni riguardanti l'Università degli studi di Trento

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 è sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attività di vigilanza della Provincia è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1988, n. 178.

— Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2011, n. 195.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301. Il testo dell'art. 79 è il seguente:

«Art. 79. — 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma re-

stando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

4-*ter*. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4-*quater*. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4-*quinquies*. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-*sexies*. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

4-*septies*. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4-*octies*. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.».

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, *degli enti locali, nonché degli altri enti pubblici di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti. *Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria*.

2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.

3. Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.

3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.

3-*ter*. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, è citato nelle note al titolo. Il testo dell'art. 3, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni riguardanti l'Università)*. — 1. L'Università è disciplinata dal proprio Statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto Statuto è altresì definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il perseguimento di una pluralità di finalità, nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Università deve tendere al raggiungimento di livelli di qualità allineati ai migliori standard internazionali;

b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualità aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei;

c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell'Università in cui ciascuna articolazione o struttura è chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata;

d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Università e risorse attivabili dall'altro;

e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell'Ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalità perseguite dall'Università e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione è congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attività scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell'Università;

f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'Ateneo ispirata a principi di responsabilità, di semplificazione delle procedure, agilità e flessibilità, volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi;

g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell'alta qualità di cui alla lettera *a)*;
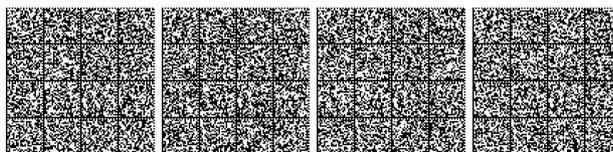
h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonché il riconoscimento della capacità e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalità dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a garantire il radicamento nella realtà universitaria anche attraverso la residenzialità;

i) la previsione delle modalità che assicurano il raccordo dell'attività dell'Università con le altre università nell'ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonché con il sistema educativo dell'istruzione e della formazione;

j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunità tra persone dell'uno e dell'altro sesso.

2. Lo Statuto dell'Università prevede, tra l'altro, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1:

a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonché di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilità, in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri;

2) previsione dell'istituzione dell'Organo di amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell'Organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilità;

3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualità del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilità;

4) individuazione delle qualità e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;

5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la stabilità finanziaria dell'Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del Rettore sull'attività dell'Ateneo. Esso è formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'OdA sono vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell'OdA devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti dell'OdA devono rappresentare l'interesse dell'Ateneo nel suo complesso. L'OdA ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica, le modalità e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo può prevedere altresì che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del Comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Università degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Università medesima. Fanno parte di diritto dell'OdA il Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Università, di concerto con il Rettore e con l'ausilio dei membri dell'OdA;

6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse - come sarà specificato dallo Statuto - con l'Università o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa è demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell'OdA dell'Università. I membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l'Università, secondo modalità previste dallo Statuto;

7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della responsabilità della gestione dell'Università, della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli è coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall'Organo di governo scientifico. È eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature è formulata in modo tale da non escludere docenti di altre università. Il Rettore è eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilità e durata in carica del Rettore nonché le disposizioni che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine temporale prefissato;

8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell'Organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'Organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonché di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresì, d'intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto;

9) previsione che l'Organo di governo scientifico cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte delle singole strutture dell'Ateneo. La sua composizione è disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'Organo di governo scientifico è prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;

10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualità dell'operato dell'Università, anche in relazione al piano strategico di Ateneo. Esso è composto prevalentemente da membri esterni all'Università, le cui candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali;

11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un Presidente, che è membro di diritto dell'Organo di amministrazione;

12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, i requisiti necessari, le modalità di nomina e la durata in carica. È prevista altresì la rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Università. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Università. Il Presidente del Collegio è il membro nominato dalla provincia;

13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunità trentina;

14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del Rettore nonché, in generale, di tutti gli atti per i quali è prevista l'intesa tra più organi, disciplinandone anche gli effetti;

b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione interna dell'Ateneo è definita dallo Statuto e attua il principio dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. È previsto altresì che la struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale, nominato dall'OdA su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente dell'OdA;

c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione più dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università nonché in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all' art. 79 , comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;

d) l'adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato dall'Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d'intesa con l'Organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;

e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera *d)* e in particolare i livelli di qualità conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed è definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo;

f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonché del personale non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti sulla base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialità e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilità del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;

g) la previsione dei criteri generali e delle modalità per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre università estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di università estere, in attuazione delle finalità di internazionalizzazione dell'attività dell'Ateneo;

h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attività dell'Università e dell'accessibilità alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attività ed ai progetti di ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti;

i) i criteri e le modalità per assicurare e sviluppare la collaborazione dell'Università con altre università anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attività e progetti didattici e di ricerca, nonché per autorizzare gli organi competenti dell'Università medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalità giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;

l) la facoltà dell'Università di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Università stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione può prevedere, tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del Fondo concorrano, in particolare:

1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Università;

2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o privati;

3) una quota delle somme spettanti all'Università a titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;

4) una quota dell'avanzo di amministrazione;

5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

m) i criteri e le modalità per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l'Università e sistema delle imprese e delle professioni nonché il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunità offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell'attività di didattica e di ricerca dell'Università stessa;

n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali;

o) le modalità e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi.

3. Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia. *Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi dell'art. 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attività di vigilanza della Provincia è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti*. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

— Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2011, n. 188, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2011, n. 216. Il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14 *(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali)*. — 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'art. 13 del presente decreto;

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge

5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato art. 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.».

— Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 2012, n. 237, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2012, n. 286, S.O. Il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1 *(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)*. — 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art. 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

9-*bis*. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

9-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-*bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-*quater*. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter*, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-*bis* è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-*quinquies*. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-*sexies*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-*bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-*ter*.

9-*septies*. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-*bis*, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso
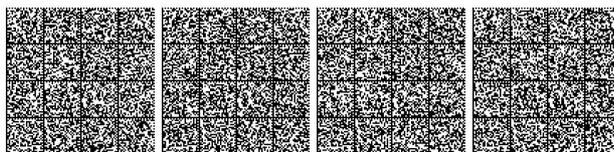
con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'art. 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13.

14.

15.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal presente decreto , è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, come modificato dal presente decreto , è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, come modificato dal presente decreto, è riportato nelle note alle premesse.

16G00051

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. **44**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Visto l'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 77, 180 e seguenti;

Visto il protocollo d'intesa relativo all'individuazione di specifiche misure per armonizzare le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il peculiare ordinamento scolastico della Regione, del 25 luglio 2015 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 5 ottobre 2015;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 4 novembre 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. In considerazione delle specificità dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua con propria legge le modalità e i tempi per l'applicazione dei princìpi della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla completa attuazione del processo di realizzazione dell'autonomia scolastica di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, al potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, al ruolo e competenze del dirigente scolastico, alle modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale, alla formazione in servizio del personale docente, alla valutazione del sistema scolastico regionale e delle sue componenti ed al consolidamento dei rapporti tra istruzione e formazione professionale.

Art. 2.

1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per l'adattamento alle necessità locali delle misure contenute negli atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 180 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47.

Art. 3.

1. Ferma restando la competenza regionale in materia di organici scolastici, la Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali e adotta le necessarie misure per armonizzare tali disposizioni con l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali.

Art. 4.

1. Nell'esercizio delle competenze in materia di «istruzione materna, elementare e media», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, dello Statuto speciale, la Regione mantiene e valorizza, nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le specificità e l'unicità del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.

Art. 5.

1. In considerazione del sistema scolastico bi-plurilingue della Regione, nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta si svolge, in aggiunta alle prove INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, previste per il restante territorio nazionale, una prova di conoscenza delle lingue francese e inglese secondo le modalità definite dalla Regione, ed è introdotto, a partire dalla scuola primaria, l'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche con modalità CLIL *(Content and Language Integrated Learning)*.

Art. 6.

1. Nell'ambito degli adattamenti dei programmi alle necessità locali, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto speciale e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono individuati gli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico regionale, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi e ordini di scuola determinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Entro l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, il Governo e la Regione procedono al completamento degli adattamenti e alla revisione di quelli attualmente in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948.

— Il testo dell'art. 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

— La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162. Il testo dei commi 77 e 180 e seguenti dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1 (*Omissis*). — 77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

(*Omissis*).

180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
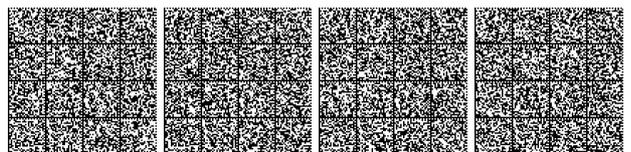
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
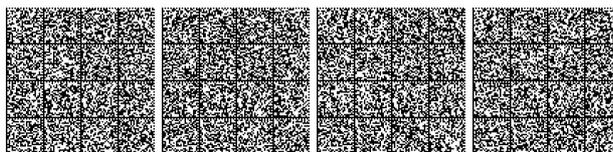
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

183. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.

184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

Note all'art. 1:

— La legge 13 luglio 2015, n. 107, è citata nelle note alle premesse.

— La legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Valle d'Aosta 1° agosto 2000, n. 33.

Note all'art. 2:

— Il testo dei comma 180 e seguenti dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è integralmente riportato nelle note alle premesse.

— La legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del *Lys)*, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Valle d'Aosta 25 agosto 1998, n. 36.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è il seguente:

«Art. 3. — La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

a) industria e commercio;

b) istituzione di enti di credito di carattere locale;

c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;

d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;

e) disciplina della utilizzazione delle miniere;

f) finanze regionali e comunali;

g) istruzione materna, elementare e media;

h) previdenza e assicurazioni sociali;

i) assistenza e beneficenza pubblica;

l) igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;

m) antichità e belle arti;

n) annona;

o) assunzione di pubblici servizi.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2004, n. 282.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 40 della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è il seguente:

«Art. 40. — L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.».

La legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1978, n. 141. Il testo dell'art. 28 è il seguente:

«Art. 28. — Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'art. 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'art. 40 medesimo, nominate dal presidente della giunta regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.

I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della commissione devono avere tale conoscenza.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole della regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti.».

16G00052
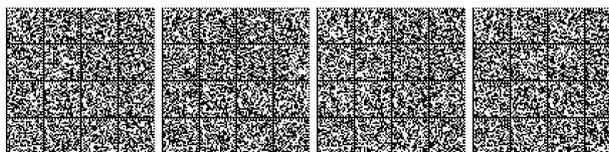
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2016.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro Dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del Direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 64.593 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2016 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 settembre 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le im-

prese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 marzo 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 marzo 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A02448

DECRETO 22 marzo 2016.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 marzo 2016 e scadenza 28 marzo 2018, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.593 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di CTZ con godimento 30 marzo 2016 e scadenza 28 marzo 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 marzo 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2016, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
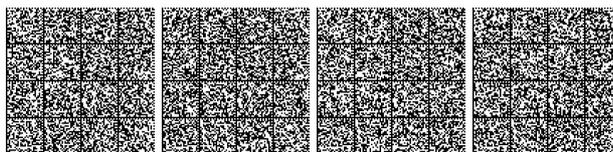
Art. 5.

Il 30 marzo 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2018, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2018 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna tranche.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A02452

DECRETO 22 marzo 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, trentesima e trentunesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 64.593 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio, 21 giugno e 23 agosto 2013, 18 aprile, 24 luglio e 23 ottobre 2014, 20 febbraio, 24 marzo, 22 maggio e 24 luglio 2015, nonché 22 gennaio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventinove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una trentesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 250 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime dieci cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 marzo 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della trentunesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A02453

DECRETO 22 marzo 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.593 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009, 22 gennaio, 24 marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, 23 settembre 2014, nonché 23 gennaio e 23 giugno 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della trentesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 250 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due semestralità posticipate, il il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tredici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 marzo 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,55% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A02454

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, in San Pietro in Cariano, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» ed alle DOC «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2013 n. 1078, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 32 del 7 febbraio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» ed alle DOC «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» e per le DOC «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Siquria S.p.A., con nota prot. 26C/2016 del 23 febbraio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni «Amarone della Valpolicella», «Recioto della Valpolicella», «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso»;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» e per le DOC «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 gennaio 2013, n. 1078, al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valle di Pruviano n. 4, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» e per le DOC «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 25 gennaio 2013, n. 1078, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A02386
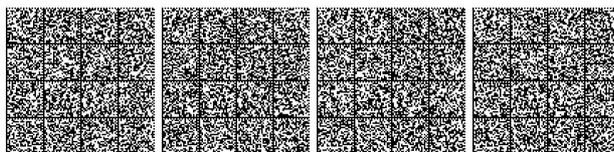
DECRETO 14 marzo 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valdichiana Toscana, in Arezzo, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOP «Valdichiana Toscana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valdichiana Toscana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP «Valdichiana Toscana»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valdichiana Toscana ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOP «Valdichiana Toscana». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Toscana certificazione agroalimentare S.r.l., con nota prot. 623/16 del 29 febbraio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Valdichiana Toscana»;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valdichiana Toscana, approvato da questa amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valdichiana Toscana a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOP «Valdichiana Toscana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4429, al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valdichiana Toscana, con sede legale in Arezzo, Loc. Ponte a Chiani n. 57/F, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOP «Valdichiana Toscana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4429, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A02409

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 2016.

Prosecuzione delle attività nell'isola di Lampedusa e Linosa connesse all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni. Proroga della contabilità speciale n. 5623. (Ordinanza n. 326).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: "Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.";

Visto, in particolare, l'articolo 8 della sopra richiamata ordinanza n. 33/2012, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014;

Visto l'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 240 del 22 aprile 2014 con cui, per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, il termine di durata della contabilità speciale n. 5623, previsto dall'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33/2012, è stato, da ultimo, prorogato fino al 4 aprile 2016;

Considerata la necessità di prorogare il termine di durata della predetta contabilità speciale intestata al Soggetto responsabile - Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;

Vista la nota del 10 febbraio 2016 con cui il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, ha chiesto la proroga degli effetti dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 240/2015;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'articolo 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, nominato soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, titolare della contabilità speciale n. 5623, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile, continua ad avvalersi delle tre unità di personale di cui dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5623.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A02449

ORDINANZA 22 marzo 2016.

Ulteriori misure di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur. (Ordinanza n. 325).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione autonoma Valle d'Aosta, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 180 giorni;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione autonoma Valle d'Aosta»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento n. 214 del 23 dicembre 2014 recante: «Avvio della ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entrèves del comune di Courmayeur nonché del blocco della circolazione nella Val Ferret»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della predetta ordinanza n. 214/2014, che recita: «La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni subiti ed, in ogni caso, eventuali contributi potranno essere riconosciuti nel limite delle risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 citata in premessa e, comunque, nel limite delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, all'atto della conclusione della ricognizione»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento n. 235 del 22 aprile 2015 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione autonoma Valle d'Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con cui si dispone che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile si disciplina l'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

Viste le note del coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della regione autonoma Valle d'Aosta prot. n. 12797 del 9 marzo 2015, n. 11289 del 25 agosto 2015 e n. 13452 del 14 ottobre 2015;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Valle d'Aosta con nota prot. n. 8307 del 20 ottobre 2015;

Vista la nota del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta prot. n. 575 del 19 gennaio 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
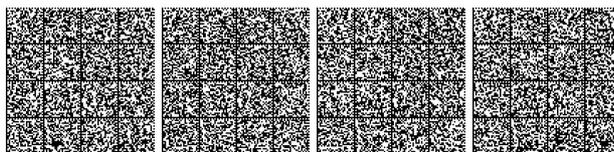
Dispone:

Art. 1.

1. Il soggetto responsabile nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento n. 235 del 22 aprile 2015, è autorizzato a concedere un contributo per le attività economiche e produttive che hanno subito danni per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entrèves del comune di Courmayer e del blocco della circolazione nella Val Ferret, sulla base delle risultanze della ricognizione dei danni prevista dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 214 del 23 dicembre 2014, di cui alle note del 9 marzo 2015 e del 25 agosto 2015 citate in premessa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, quantificati nel limite massimo di 77.000,00 euro si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014 e non necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano emergenziale predisposto dal commissario delegato, ai sensi della medesima ordinanza.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 con proprio provvedimento provvede alla definizione delle modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente ordinanza, contenente l'elenco dei contributi concessi all'esito della procedura di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche in relazione al regolamento UE 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», ed al netto di eventuali premi assicurativi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A02450

ORDINANZA 22 marzo 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014. (Ordinanza n. 327).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2016 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 5 febbraio 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 312 del 31 dicembre 2015, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 e nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014 nel territorio della Regione Lombardia»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Lombardia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale sicurezza, protezione civile ed immigrazione della Regione Lombardia è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, ivi compreso il proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione ed, in particolare, ai nuclei familiari sfollati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 5 ed a tal fine già destinate e, comunque, non oltre la scadenza dell'operatività della stessa contabilità speciale. Egli provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della regione Lombardia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto Direttore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015, che viene al medesimo intestata fino al 1° settembre 2017, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore di cui al comma 2, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Lombardia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015 ed alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

11. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A02451
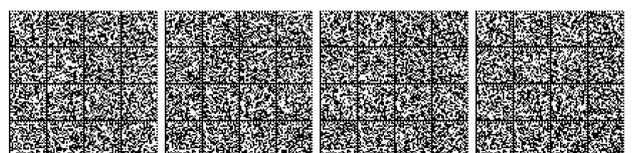
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2016.

Approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 15, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies*, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione nei registri immobiliari nonché di voltura catastale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il quale ha dettato disposizioni per la progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2006, n. 288, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti;

Visto il provvedimento 30 aprile 2008, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2008, n. 109, recante approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;

Visto il provvedimento 17 novembre 2009, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2009, n. 279, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 ad altri pubblici ufficiali;

Visto il provvedimento 18 dicembre 2009, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 2010, n. 8, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 agli agenti della riscossione;

Visto il provvedimento 21 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2010, n. 302, con il quale è stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento 20 luglio 2012, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2012, n. 173, con il quale il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari è stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale;

Visto il provvedimento 10 marzo 2014, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2014, n. 65, con il quale il regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari è stato esteso ad altri soggetti;

Considerata l'esigenza di aggiornare le specifiche tecniche approvate con il provvedimento 30 aprile 2008 e richiamate dal provvedimento 21 dicembre 2010, anche per consentire l'inserimento di nuove codifiche di atti soggetti a pubblicità immobiliare;

Dispongono:

Art. 1.

Specifiche tecniche

1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, da utilizzare per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura, nonché per la trasmissione telematica dei titoli da presentare al conservatore dei registri immobiliari.

2.A decorrere dal 1° ottobre 2016, per la trasmissione telematica relativa agli adempimenti e ai titoli di cui al comma 1, devono essere utilizzate le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

3. A decorrere dal 31 marzo 2016, possono essere utilizzate le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento o quelle allegate al provvedimento 30 aprile 2008.

4. Restano ferme le specifiche tecniche di cui all'Allegato 2 del provvedimento 21 dicembre 2010, come sostituito dall'allegato tecnico al provvedimento 20 luglio 2012, concernenti le modalità di attestazione delle funzioni di conservatore.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 marzo 2016

Il Direttore
dell'Agenzia delle entrate
ORLANDI

Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MURA
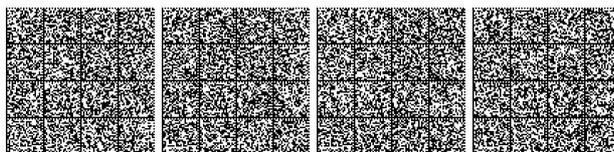
ALLEGATO

```
<!-- ================================================================================ -->
<!--      DTD Modello Unico                                                           -->
<!--      FILE: Unico18012016.dtd                                                     -->
<!--      DATA: 18 gennaio 2016                                                       -->
<!-- ================================================================================ -->
<!--      Struttura gerarchica:


          DatiTelematico - Struttura MUI
          |
          |______ ChiaveFile
          |       |______ CodiceFiscalePU
          |       |______ PubblicoUfficiale
          |
          |______ PagamentoTelematico?
          |
          |______ (CompensazioneCredito | IntegrazioneDebito)?
          |
          |______ Adempimento*
                  |
                  |______ ChiaveAdempimento
                  |       |______ PrimoNumeroRepertorio
                  |       |______ SecondoNumeroRepertorio?
                  |       |______ CodiceFiscalePU
                  |       |______ PubblicoUfficiale?
                  |
                  |______ DatiTitolo
                  |       |______ Titolo
                  |       |______ Allegati*
                  |
                  |______ DatiConvenzione*
                  |       |______ Convenzione
                  |       |______ TributiTerritorio
                  |       |______ UnitaNegoziali*
                  |       |______ DatiAssociazione+
                  |       |______ (DatiTrascrizione | DatiIscrizione | DatiAnnotazione)
                  |       |______ DatiQuadroD?
                  |       |______ DatiVolture*
                  |
                  |______ DatiTavolare?
                  |       |______ DatiLibroFondiario?
                  |       |______ VolturaCatastaleTavolare*
                  |
                  |_______DatiVolturaCatastale*
                  |       |______ VolturaCatastale
                  |       |______ TassazioneTerritorio*
                  |       |______ UnitaNegoziali+
                  |       |______ DatiAssociazione+
                  |       |______ IdentificativiInfo?
                  |       |______ UlterioriInfo?
                  |       |______ File*
                  |
                  |______ DatiImmobile*
                  |       |______ ImmobileUT
                  |       |______ (ImmobileU | ImmobileT)
                  |       |______ QuoteFrazionate?
                  |       |______ DatiIndirizzo?
                  |       |______ EstremiPrecedenti*
                  |
                  |______ DatiSoggetto*
                  |       |______ DomicilioEletto?
                  |       |______ Residenza?
                  |       |______ (SoggettoF | SoggettoN)
                  |
```
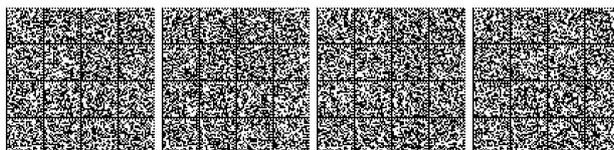
```
|_______ DatiConiugeNonComparente*
|           |_______ SoggettoF
|
|_______ DatiSoggettoNonComparente*
|           |_______ (SoggettoF | (SoggettoN)
|           |_______ DirittiReali
|
|_______ DatiAltroSoggetto*
|           |_______ (SoggettoF | SoggettoN)
|   |_______ Residenza?
|
|_______ DatiNegozio*
|           |_______ Negozio+
|           |_______ (CreditoImpostaOriginato | CreditoImpostaUtilizzato)*
|           |_______ CreditoAttoPrecedente*
|
|_______ DatiOpzione496*
|           |_______ EstremiAttoOpzione496*
|
|_______ DatiMediatore*
|
|_______ DatiCessione*
|           |_______ DatiImmobileCessione?
|           |_______ DatiSoggettoCedente*
|           |_______ DatiSOggettoCessionario*
|
|_______ TestoAtto?
|           |_______ TestoLibero
|           |_______ PrimoNumeroRepertorio
|             |______ SecondoNumeroRepertorio?
|
|_______ TitoloDigitale?
            |_______ CopiaTitolo
            |_______ TitoloSecondario*
```
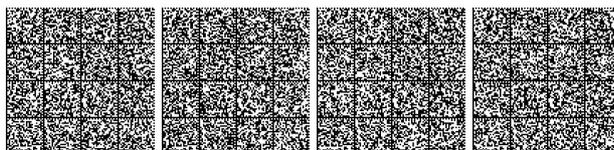
```
DatiTelematico - Struttura ISTANZA e VOLTURA
|
|_______ ChiaveFile
|          |_______ CodiceFiscalePU
|          |_______ PubblicoUfficiale
|          |_______ RichiedenteVoltura?
|
|
|_______ IstanzaVoltura*
           |
           |_______ ChiaveIstanzaVoltura
           |
           |________DatiVolturaCatastale*
           |          |_______ VolturaCatastale
           |          |_______ TassazioneTerritorio*
           |          |_______ UnitaNegoziali+
           |          |_______ DatiAssociazione+
           |          |_______ IdentificativiInfo?
           |          |_______ UlterioriInfo?
           |          |_______ File*
           |
           |________DatiVolturaCatastaleTavolare*
           |          |_______ VolturaTavolare
           |          |_______ TassazioneTavolare
           |          |_______ UnitaNegoziali+
           |          |_______ DatiAssociazione+
           |          |_______ IdentificativiInfo?
           |          |_______ UlterioriInfo?
           |          |_______ File*
           |
           |_______ DatiImmobile*
           |          |_______ ImmobileUT
           |          |_______ (ImmobileU | ImmobileT)
           |
           |_______ DatiSoggetto*
           |   |_______ Residenza?
           |          |_______ (SoggettoF | SoggettoN)
           |
           |_______ DatiConiugeNonComparente*
           |          |_______ SoggettoF
-->
```

```
<!-- ================================================================================ -->
<!--     Descrizione degli Elementi del file
         Il file contiene le informazioni inerenti le richieste di registrazione,
         i dati del pagamento e della compensazione delle imposte,
         i dati delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di
         annotazione e di voltura catastale, i dati per le istanze da presentare al libro fondiario,
         il prospetto degli allegati, il testo integrale dell'atto e il titolo con firma digitale
-->
<!-- ================================================================================
         Dati identificativi del File

         CodUfficioEntrate:
                 codice dell'Ufficio delle Entrate presso il quale si richiede la registrazione dell'atto
                 Alfanumerico 3 caratteri
         ProgressivoInvio:
                 identificativo mnemonico dell'invio utilizzato dell'utente
                 per una propria catalogazione
         Controllo:
                 nome dell'applicazione che ha prodotto il file
         CodicefiscalePU:
                 codice fiscale del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto,
                 ovvero di colui che presenta l'atto (es. coadiutore),
                 e risulta in ogni caso abilitato alla trasmissione telematica
                 Alfanumerico 16 caratteri
         PubblicoUfficiale
         Tipo PU:
                 1 = notaio,
                 2 = altro pubblico ufficiale,
                 3 = autorita' emittente
                 9 = altro soggetto
         DenominazionePU:
                 cognome e nome ovvero denominazione del pubblico ufficiale.
                 Il dato e' obbligatorio.
                 Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
         LSDenominazionePU
                 Solo nel caso di atti redatti da pubblici ufficiali operanti nelle
                 regioni ove vige il sistema tavolare, si puo' utilizzare anche
                 l'attributo LSDenominazionePU
                 Alfabetico fino ad un max di 50 caratteri
         CodiceComune: codice della sede del pubblico ufficiale -
                 Alfanumerico 4 caratteri
         Indirizzo:
                 indirizzo del Pubblico Ufficiale
                 Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
         LSIndirizzo:
                 indirizzo del pubblico ufficiale in lingua straniera
                 (solo per sistema tavolare)
                 Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
         Cap:
                 CAP - Codice di Avviamento Postale
                 Numerico 5 caratteri
         IndirizzoEmail:
                 indirizzo di posta elettronica del Pubblico Ufficiale
                 Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri

         Pagamento telematico
         CodiceFiscale:
                 codice fiscale dell'intestatario del conto di addebito
                 Alfanumerico 16 caratteri
         CodiceFiscaleStudio:
                 codice fiscale dell'Ente per conto del quale si tramette il MUI,
                 deve risultare cointestatario del conto
                 Numerico 11 caratteri
```

CodiceIBAN:
codice IBAN della banca destinataria delle disposizioni di pagamento
Alfanumerico 27 caratteri

CompensazioneCredito:
elemento da utilizzare qualora ricorra l'ipotesi di compensazione di somme versate in eccesso.
La compensazione e' abilitata solo tra atti trasmessi con il Modello Unico.
A seconda della natura del credito, devono essere indicati i dati riferiti agli estremi dell'atto o delle note o delle volture catastali/tavolari che hanno originato il credito o le imposte su cui si intende far valere il credito.

EstremiAtto
CodUffRegistro:
codice dell'ufficio delle Entrate presso il quale e' stato registrato l'atto
Alfanumerico 3 caratteri
Anno:
anno di registrazione dell'atto
Numerico 4 caratteri
SerieVolume:
Valore fisso = 1T
NumRegistrazioneUno:
numerico fino ad un max di 6 caratteri
NumRegistrazioneDue:
numerico fino ad un max di 3 caratteri

EstremiNota
TipoNota:
puo' assumenre i seguenti valori:
T = Trascrizione,
I = Iscrizione,
A = Annotazione
CodiceConservatoria:
codice della conservatoria presso la quale e' stata eseguita la formalita'
Numerico 4 caratteri
NumRG:
numero di Registro Generale
Numerico fino ad un max di 6 caratteri
NumRP:
numero di Registro Particolare
Numerico fino ad un max di 6 caratteri
Data:
Data in cui e' stata eseguita la formalita'
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

EstremiNotaRifiutata
TipoNota:
T = Trascrizione,
I = Iscrizione,
A = Annotazione
CodiceConservatoria:
codice della conservatoria presso la quale e' stata eseguita la formalita'
Numerico fino ad un max di 4 caratteri
NumPresentazioneUno:
numero di presentazione
Numerico fino ad un max di 4 caratteri
NumPresentazioneDue:
numero di presentazione
Numerico fino ad un max di 3 caratteri
DataPresentazione:
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

EstremiVolturaTavolare
e' la voltura al catasto urbano vigente nei territori dove c'e' il tavolare
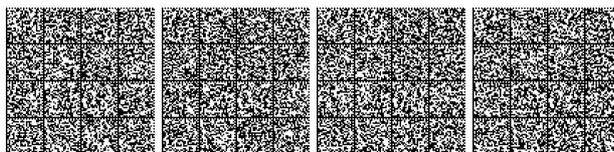
CodiceCatasto:
codice dell'ufficio catasto presso il quale e' stata eseguita la voltura
(corrispondente alla sigla della provincia)
Alfanumerio 2 caratteri
NumProtocollo:
numero di protocollo della voltura
Numerico fino ad un max di 7 caratteri
DataProtocollo:
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

EstremiVolturaCatastale
e' la voltura catastale per gli atti soggetti a iscrizione nel
registro delle imprese (comma 276 art. 1 finanziaria 2008)
CodiceCatasto:
codice dell'ufficio catasto presso il quale e' stata eseguita la voltura
(corrispondente alla sigla della provincia)
Alfanumerio 2 caratteri
NumProtocollo:
numero di protocollo della voltura
Numerico fino ad un max di 7 caratteri
DataProtocollo
data del protocollo attibuita alla voltura
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

EstremiNotaRestituita
Si utilizza per compensare gli importi pagati nel caso di nota restituita
ovvero per gli annotamenti eliminati in fase di lavorazione per i quali sono
stati anticipati gli importi dovuti
TipoNota:
T = Trascrizione,
I = Iscrizione,
A = Annotazione
CodiceConservatoria:
codice della conservatoria presso la quale e' stata presentata/depositata la formalita'
Numerico fino ad un max di 4 caratteri
NumProtocolloUno:
numero di protocollo della nota restituita/annotamento eliminato
Numerico fino ad un max di 7 caratteri
NumProtocolloDue:
numero di protocollo della nota restituita/annotamento eliminato
Numerico fino ad un max di 3 caratteri
AnnoProtocollo:
Numerico 4 caratteri (aaaa)

EstremiPagamentoIntegrativo
Si utilizza per compensare gli importi pagati tramite Pagamento Integrativo
per un servizio che non è stato eseguito
CodiceAttoRichiesta:
codice atto indicato sulla richiesta di pagamento
Numerico 11 caratteri

IntegrazioneDebito:
pagamento telematico dei maggiori tributi e degli eventuali interessi e sanzioni,
dovuti a seguito del controllo dell'autoliquidazione;
E' necessario indicare il "codice atto" riportato sulla richiesta di pagamento e
gli importi per i quali si autorizza l'addebito automatico.
CodiceAttoRichiesta :
numerico 11 caratteri
ImportoDebito:
importo della richiesta di pagamento escluse le eventuali spese di notifica
numerico fino ad un max di 13 caratteri
ImportoNotifica:
importo delle spese di notifica
numerico fino ad un max di 13 caratteri

ImportoSanzioni:
importo delle eventuali sanzioni
numerico fino ad un max di 13 caratteri
ImportoInteressi:
importo degli eventuali interessi
numerico fino ad un max di 13 caratteri
-->
<!-- -->
<!-- === -->
<!-- Per adempimento si intende l'insieme degli "adempimenti" relativi ad un singolo atto
richiesti contemporaneamente.
I dati dell'adempimento sono composti da:
chiave adempimento, dati generali dell'atto, dati della convenzione (formalita')
e/o del tavolare e/o della voltura catastale nei casi previsti dalla finanziaria 2008,
dati degli immobili, dati dei soggetti comparenti e/o non comparenti
e/o dei rappresentanti, dati dei negozi giuridici,
testo integrale dell'atto e il titolo con firma digitale.
-->
<!-- === -->
<!-- Chiave Adempimento:
e' composta dal codice fiscale del pubblico ufficiale e dal repertorio dell'atto.
PrimoNumeroRepertorio:
numerico fino ad un max di 7 caratteri
SecondoNumeroRepertorio:
Ammesso solo in presenza del primo numero di repertorio
Numerico fino ad un max di 5 caratteri
CodUfficioEntratePrecedente:
codice dell'Ufficio delle Entrate presso il quale è stata effettuata
precedentemente la registrazione dell'atto.
Indicare solo nel caso in cui si rinvia in correzione il MUI all'Agenzia
(comparto Territorio) e, nel frattempo, è stato variato il Codice ufficio
Entrate di competenza.
Alfanumerico 3 caratteri
AnnoSucc: Anno della successione (solo per la trasmissione delle successioni)
numerico 4 caratteri
PubblicoUfficiale:
si utilizza nel caso in cui l'adempimento e' stato redatto da un PU diverso
dal PU che invia il file, i cui dati sono inseriti nell'elemento ChiaveFile.
-->
<!-- === -->
<!-- Dati del titolo

Elaborazione:
indicare quali sono gli uffici interessati dall'adempimento
1 = solo Ufficio delle Entrate (ex E)
2 = solo Uffici del Territorio (ex T)
3 = Uffici delle Entrate e del Territorio (ex C)
4 = solo Uffici del Libro Fondiario
5 = Uffici dell'Entrate e del Libro Fondiario
6 = Uffici del Territorio e del Libro Fondiario
7 = Uffici delle Entrate, del Territorio e del Libro Fondiario
TipoBollo:
1 = se l'atto e' esente da imposta di bollo
0 = imposta forfetaria (registrazione e pubblicita' immobiliare) in base alle norme vigenti.
Ulteriori valori verranno definiti ed utilizzati in relazione alle eventuali modifiche
apportate alla tariffa dell'imposta di bollo.
SoloVoltura:
indicare se il titolo e' soggetto solo a voltura (senza trascrizione)
0 = No
1 = Voltura derivante da atti soggetti a registrazione nel Registro Imprese
9 = Voltura derivante da altri tipi di atto
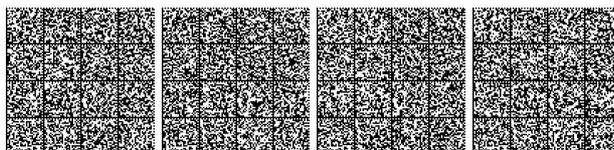
Titolo

Descrizione:
forma del titolo, secondo quanto indicato nella Circolare n.128/T
del 2 maggio 1995 e nella Circolare n.24/E del 17 giugno 2015
Alfabetico fino ad un max di 61 caratteri

DataAtto:
data di stipula dell'atto
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

DenominazioneRichiedente
indicare la denominazione del richiedente solo se diverso dal rogante
Alfabetico fino ad un max di 50 caratteri

IndirizzoRichiedente:
indirizzo del richiedente
Alfabetico fino ad un max di 50 caratteri

LSDenominazioneRichiedente e LSIndirizzoRichiedente:
Denominazione e indirizzo del richiedente in lingua straniera
(solo per sistema tavolare)
Alfabetico fino ad un max di 50 caratteri per ogni elemento

CodiceFiscaleRichiedente:
Codice Fiscale del Richiedente
Alfanumerico 16 caratteri

IndirizzoEmail:
indirizzo di posta elettronica del Richiedente
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri

AttoEsenteRegistrazione:
Atti esenti in modo assoluto dalla formalita' di registrazione
ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 131/86
0 = atto soggetto a formalita' registrazione
1 = atto non soggetto a formalita' registrazione

ModalitaPagamentoCorr:
In base al DL del 4.7.2006 n.223, art.35 comma 22, all'atto della cessione dell'immobile,
e' obbligatorio indicare le modalita' di pagamento del corrispettivo
C = contante
A = assegno
B = bonifico
M = pagamento eseguito con modalita' miste (contante, assegno,bonifico)
D = pagamento eseguito con modalita' diverse dalle precedenti

ModelloDue
tramite ModelloDue il PU comunica la denuncia inerente un atto
precedentemente registrato di cui devono essere inseriti gli estremi di registrazione

PresenzaDenuncia:
0 = non vi e' la denuncia
1 = si segnala la presenza della denuncia
Le denuncia puo' essere inviata anche in assenza di registrazione.

File
File allegato all'XML (in Base64) per il testo pdf della denuncia.
FormatoFile:
formato del documento: i valori ammessi sono: txt o pdf (per utilizzo futuro)
Alfanumerico

Prospetto degli allegati: documenti e certificati a corredo dell'atto.
La documentazione originale e' conservata dal pubblico ufficiale
Codice Allegato:
03 Planimetria
04 Estratto di mappa
05 Certificato di destinazione urbanistica
06 Procura
07 Licenza edilizia
08 Terreno edificabile
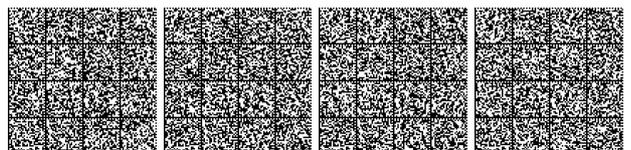
09 Istanza della legge 154/88
10 dichiarazione sostitutiva resa in base al comma 22, art. 35 del DL del 4.7.2206
(modalita' di pagamento del corrispettivo e presenza di mediatore)
99 Altro - specificare la descrizione
Numero allegati:
numero di allegati per ogni tipologia
Numerico fino ad un max di 2 caratteri
Descrizione:
testo libero per inserire la descrizione dell'Altro tipo di allegato (99)
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
-->
<!-- === -->
<!-- Dati convenzione
Insieme dei dati relativi alle note di trascrizione, iscrizione e annotazione.
Per ogni convenzione si ricostruisce la rispettiva nota di
Trascrizione, Iscrizione o Annotazione secondo quanto stabilito
nella Circolari n.128/T del 2 maggio 1995 e 24/E del 17 giugno 2015

ProgressivoConvenzione:
identificativo della convenzione sequenziale ed ascendente
Numerico fino ad un max di 3 caratteri

Convenzione
TipoNota:
T = Trascrizione,
I = Iscrizione,
A = Annotazione
Specie, Descrizione e CodAtto:
sono quelle previste nella Circolari n. 128/T del 2 maggio 1995 e 24/E del 17 giugno 2015.
Viene richiesta la descrizione dell'atto per esteso nel caso in cui
non sia indicato un codice atto specifico ma la sola specie ovvero
nel caso in cui si tratti di un "Preliminare di..."
Specie:
Alfabetico fino ad un max di 40 caratteri
Descrizione:
Alfabetico fino ad un max di 100 caratteri
CodAtto:
Numerico fino ad un max di 4 caratteri
ProgressivoConvenzioneCollegata:
identificativo della convenzione (= nota/formalita') di riferimento per
convenzioni che devono essere presentate insieme
Numerico fino ad un max di 3 caratteri
ProgressivoConvenzioneParigrado:
identificativo della convenzione (= nota/formalita') di riferimento per
convenzioni che devono essere presentate in parigrado
Numerico fino ad un max di 3 caratteri
Il parigrado tra formalità con titolo appartenenti allo stesso atto si gestisce inserendo
nel campo "ProgressivoConvenzioneParigrado" l'identificativo della nota di riferimento
che a sua volta punterà a se stessa. Le note in parigrado dovranno essere strettamente
consecutive nell'xml.
Esempio: atto con 3 note (= formalita') in pagarigrado
nota 1 - ProgresivoConvenzioneParigrado 1
nota 2 - ProgresivoConvenzioneParigrado 1
nota 3 - ProgresivoConvenzioneParigrado 1

RinunciaDiIpotecaLegale:
0 = assenza di RinunciaDiIpotecaLegale
1 = presenza di RinunciaDiIpotecaLegale
Numerico 1 caratteri
AccettabileConRiserva:
consiste in una dichiarazione preventiva del PU di voler comunque
trascrive, anche nel caso in cui, in fase di accettazione,
dovessero emergere dei dubbi di accettabilita'.
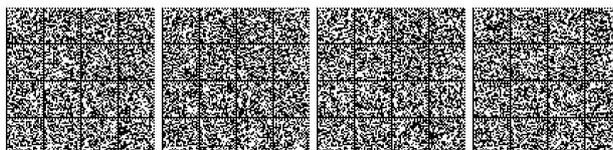
0 = Non Accettabile Con Riserva
1 = Accettabile Con Riserva
Numerico 1 caratteri

CodiceConservatoria:
Nel caso in cui si deve inviare una Convenzione (= nota/formalita') indicare il codice degli Uffici del Territorio (RR.II.) di destinazione (noto al Sistema)
Numerico 4 caratteri
Nel caso in cui si deve inviare:
- Voltura Tavolare (destinata agli uffici del catasto nazionale in cui vige il Libro Fondiario) o
- Voltura Catastale derivante dagli atti iscritti al Registro Imprese (destinata agli uffici del catasto nazionale)
deve essere indicata la sigla della provincia dell'ufficio catastale presso cui si intende inviare il pagamento dei tributi.
Alfanumerico fino ad un max di 4 caratteri

TributiTerritorio: Elemento per l'inserimento dei tributi di competenza dell'Ufficio del Territorio.

A seconda della casistica, di deve utilizzare uno dei due elementi possibili:

- nel caso in cui il MUI contenga convenzioni (= nota/formaluta') destinate a una o piu' Conservatorie ed il pagamento e' il medesimo per tutte le Conservatorie, si puo' utilizzare l'elemento Tassazione, indicando gli importi cumulativi relativi ai diversi tributi
- nel caso in cui il MUI contenga convenzioni (= nota/formaluta') destinate a piu' Conservatorie ed il pagamento e' differente per le diverse Conservatorie, si deve utilizzare l'elemento TassazioneFissaPropozionale, indicando nel dettaglio i tributi e gli importi per ogni Conservatoria di destinazione.

Gli elementi TassazioneTerritorio e TassazioneFissaProporzionale si utilizzano nel medesimo modo anche per l'inserimento delle imposte nel caso di volture derivanti da atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese.

Dati della tassazione

TipoLiquidazione
0 = pagamento con F24 telematico
1 = formalita' esente: liquidazione gratuita
2 = formalita' e volture da eseguirsi senza previo pagamento dell'imposta: iscrizione a campione certo (art. 15 del TU del 31/10/1990 n.347)
3 = formalita' e volture da eseguirsi a debito (art. 16 del TU del 31/10/1990 n.347)

Agevolazione:
per i tributi territorio i valori consentiti sono da 0 a 20 secondo la tabella riportata di seguito:

Tipo:
Descrizione:
0 assenza di agevolazione
1 formalita' eseguite nell'interesse dello Stato (D.Lgs 31/10/1990, n.347 art.1/19)
2 formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari in materia di tutela dei minori (Legge 04/04/2001, n.154 art.7)
3 formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari in materia di lavoro (Legge 11/08/1973, n.533 art.10)
4 formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari avanti il Giudice di Pace ed il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 (Legge 21/11/1991, n.374 art.46)
5 formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari di separazione dei coniugi (Legge 06/03/1987, n.74 art.19 (Sent. Corte Cost. 154/1999))
6 formalita' eseguite per i procedimenti esecutivi di riscossione dei tributi (DPR 29/09/1973, n.602 art.47)
7 formalita' relative ad operazioni di finanziamento effettuati da enti, istituti, fondi e casse previdenziali ai propri dipendenti e iscritti (Legge 19/10/2004, n.257 (conv. D.Legge 03/08/2004, n.220))

8 formalita' relative ad operazioni di credito
a medio e lungo termine (DPR 29/09/1973, n.601 art.15 e seguenti)
9 formalita' relative a operazioni di credito fondiario,
a medio e lungo termine (D.Lgs 01/09/1993, n.385 art.39 co.7)
10 formalita' relative a convenzioni edilizie
stipulate ai sensi dell'art. 20 legge 10/77 (DPR 29/09/1973, n.601 art.32 e seguenti)
11 formalita' eseguite per il trasferimento dai comuni
per la valorizzazione del patrimonio immobiliare (Legge 30/12/2004, n. 311 art.1 co.275)
12 cancellazione/restrizione di iscrizione a garanzia
di imposte di successione e invim (fissa) (D.Lgs 31/10/1990, n.346)
13 cancellazione/restrizione di iscrizione a garanzia
di mutui concessi a cooperative edilizie (riduzione 1/4) (R.D. 28/04/1938, n.1165)
14 formalita' relative ad atti costitutivi delle cooperative edilizie e loro consorzi e di assegnazione degli alloggi ai soci (Legge 29/10/1993, n.427 art.66 (conv. D.Legge 30/08/1993, n.331))
15 formalita' relative ad atti comportanti trasferimenti e locazione di terreni con caratteristiche di ruralita' di affrancazione di canoni enfiteutici a favore di imprese diretto-coltivatrici, coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale (DPR 26/10/1972, n.642 art.21)
16 formalita' relative ad atti di trasferimento di fondi rustici, in forza di donazione, a favore di giovani agricoltori (DPR 26/10/1972, n.642 art.21) (Tab Allegato B)
17 formalita' relative ad atti di trasferimento di beni immobili effettuati da Comuni, Provincie e consorzi tra tali enti a favore di Aziende Speciali o di s.p.a. costituite ai sensi 113 l.e) (D.Lgs.267/2000 D.Lgs. 18/08/2000, n.267 art.118)
18 formalita' relative ad atti di trasferimento nelle procedure di esproprio per pubblica utilita'(Legge 21/11/1967, n.1149 art.1)
19 formalita' relative ad atti posti in essere tra amministrazioni pubbliche e tra loro scambiati (DPR 26/10/1972, n.642)
20 formalita' eseguite a favore dello Stato

TassazioneTerritorio
L'importo assume il valore zero nel caso di tributo esente

CodiceTributo:
Alfanumerico 4 caratteri
Importo:
Numerico fino ad un max di 13 caratteri
-->
<!-- == -->
<!-- UnitaNegoziale:
Gruppo di immobili negoziati dallo stesso soggetto, per la stessa quota e lo stesso diritto

IdUnitaNegoziale:
identificativo dell'unita 'negoziale
Il formato ammesso e':
"U" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio U000001)

IdImmobile:
identificativi degli immobili che appartengono all'unita' negoziale.
Gli identificativi degli immobili indicati devono essere presenti nella
lista degli immobili presenti nell'adempimento.
Il formato ammesso e':
"I" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio I000002)
-->
<!-- == -->
<!-- Dati associazione
Le informazioni inserite nell'elemento DatiAssociazione rappresentano i legami esistenti tra soggetti ed unita' negoziali relativamente ai diritti reali oggetto della convenzione.

IdSoggetto:
riferimento all'identificativo del soggetto
IdUnitaNegoziale:
riferimento agli identificativi delle unita' negoziali

Dati titolarita'
E' obbligatorio indicare almeno la qualifica (a favore, contro, terzo datore, soggetto debitore non datore e soggetto a favore del quale esplica effetti l'annotazione), il codice e la descrizione del diritto.
Viene usato anche per l'istanza tavolare.
Qualifica:
e' la natura (a favore/contro) del soggetto per la singola associazione.
Alfanumerico fino ad un max di 30 caratteri

TipoQualifica:

Qualifica	Tipo
Venditore	C
Acquirente	F
Cedente	C
Cessionario	F
Donante	C
Donatario	F
Debitore ipotecario	C
Creditore ipotecario	F
Terzo Datore di Ipoteca	TD
Nuovo Soggetto a Favore	N
Debitore Non Datore	D
Altra qualifica da specificare se	F o C

Alfabetico fino ad un max 2 caratteri

QualificaTavolare: numerico 1 carattere
Istante = 1; Istanziato = 2
-->
<!-- == -->
<!-- DirittiReali

Quota:
Il valore massimo ammesso e' 999.999,999/999.999
Solo per il Libro Fondiario il valore massimo ammesso e' 999.999.999,999/999.999.999

Diritto
CodiceDiritto:
codice del diritto oggetto della convenzione,
della iscrizione tavolare e/o della voltura catastale.
(Per il Friuli Venezia Giulia sia catasto fondiario che urbano).
Alfanumerico 3 caratteri
DirittoAggiuntivo:
ulteriore specificazione del diritto oggetto della convenzione che si utilizza nella sola voltura catastale.
Es: Costituzione di diritto di superficie limitato nel tempo:
indicare nel CodiceDiritto 06 (diritto di superficie)
e nel DirittoAggiuntivo la dicitura "per 99 anni".
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
Descrizione:
descrizione del diritto
Alfanumerico fino ad un max di 40 caratteri
LSDescrizione:
descrizione del diritto in lingua originaria di
diritti non codificati (solo per sistema tavolare nel Trentino Alto Adige)
Alfanumerico fino ad un max di 40 caratteri

RegimeConiugi:
i valori consentiti per il regime patrimoniale sono:
C = soggetto in regime di comunione legale
S = soggetto in regime di separazione
P = natura personale del bene
D = soggetto in regime di comunione de residuo

IdSoggetto:
riferimento all'identificativo del soggetto con
il quale il soggetto dell'associazione e' in comunione legale
-->
<!-- == -->
<!-- Dati trascrizione
Sono tutte le indicazioni relative alla convenzione (= nota/formalita')
o rapporto giuridico che si vuole rendere pubblico con il mezzo
della trascrizione ed gli altri dati i quali, anche se non essenziali,
ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur sempre necessari
per una piu' completa informazione sulle formalita' da trascrivere.

ConvenzioneSoggettaVoltura:
indicare se la convenzione (= nota/formalita') e' soggetta a voltura catastale
0 = non soggetta
1 = soggetta
VolturaDifferitaCatastale:
atti soggetti a voltura catastale differita ad altra data
per cause connesse alla natura dell'atto
0 = non differita
1 = differita
TermineDifferimento:
data di differimento della voltura
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
Condizione:
atto soggetto a condizione sospensiva o risolutiva,
la cui condizione viene descritta nell'elemento
DatiQuadroD
0 = assenza
1 = presenza
TerminiEfficaciaAtto:
atto con termine di efficacia diverso da quello
della data dell'atto medesimo
0 = assenza
1 = presenza
DataMorte:
data della morte del de cuius
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
SuccessioneTestamentaria:
successione devoluta per testamento
0 = assenza
1 = presenza
RinunciaTestamentaria:
successione con morte o rinunzia dei chiamati
0 = assenza
1 = presenza

FormalitaRiferimento
Nel caso di una Trascrizione si indica allorquando si richiede:
una trascrizione in rettifica di una precedente formalita',
la trascrizione di una dichiarazione di nomina quando resa oltre
il termine di cui all'art. 1402 c.c., la trascrizione di atti che implichino
aggiunzioni, modificazioni o ratifiche inerenti ad atti
precedentemente trascritti, ovvero nella trascrizione degli
atti di conferma di cui alla L. 28/2/85 n.47.
Nel caso di una Iscrizione si compila quando si richiede un'iscrizione
in rettifica o in estensione di una precedente formalita', ovvero quando
si iscrive una ipoteca in ripetizione o in rinnovazione.
Si indicano la data di trascrizione ed il numero assunto dalla precedente
formalita' nella raccolta particolare.

PLquadroA, PLquadroB, PLquadroC:
presenza di parti libere relative al titolo e convenzione, agli immobili, ai soggetti
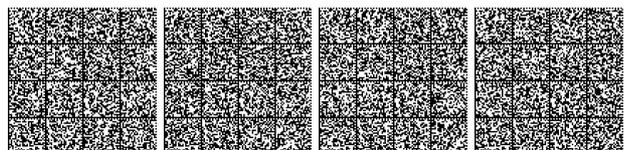
0 = assenza
1 = presenza
-->
<!-- === -->
<!-- FormalitaRiferimento
CodiceConservatoria: da impostare solo quando la formalità di riferimento sia stata trascritta in un ufficio diverso da quello cui si sta destinando la nota.
TipoNotadiRiferimento:
T = Trascrizione,
I = Iscrizione,
A= Annotazione,
Data: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
RegistroParticolareUno: Numerico 6 caratteri
RegistroParticolareDue: Numerico 3 caratteri
-->
<!-- === -->
<!-- Dati iscrizione
Sono tutte le indicazioni relative all'ipoteca o al privilegio, previste dall'art. 2839 c.c. ed essenziali ai fini della valida costituzione della garanzia reale. Vengono, inoltre, richiesti altri dati i quali, anche se non essenziali ai sensi dell'art. 2839 c.c., sono stati ritenuti necessari in particolari situazioni ed in presenza di determinati tipi di iscrizione.

Capitale:
capitale iscritto
Numerico 13 caratteri
TassoInteresseAnn:
tasso interesse annuale
Alfanumerico 6 caratteri (nn,nnn)
TassoInteresseSem:
tasso interesse semestrale
Alfanumerico 6 caratteri (nn,nnn)
ImportoInteressi:
importo degli interessi
Numerico 13 caratteri
SpeseInteressiMora:
Numerico 13 caratteri
Totale:
importo totale della somma iscritta
Numerico 13 caratteri
ImportiTassiVariabili:
0 = assenza
1 = presenza
ImportiValutaEstera:
0 = assenza
1 = presenza
SommaIscritta:
somma iscritta da aumentare automaticamente
0 = assenza
1 = presenza
CondizioneRisolutiva:
ipoteca sottoposta a condizione risolutiva
0 = assenza
1 = presenza
DurataEsigibilita:
tempo di esigibilita' del credito
Numerico 6 caratteri (aammgg)
TermineIpoteca:
termine di estinzione dell'ipoteca diverso da quello previsto dal l'art. 2847 c.c.
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
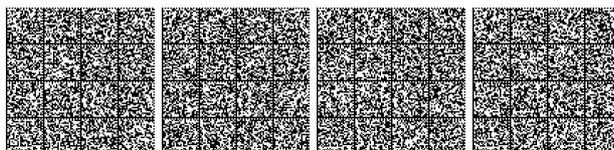
StipulaUnicoContratto:
0 = assenza
1 = presenza
NumTitoliCredito:
numero dei titoli d'ordine presentati al Conservatore
Numerico 5 caratteri
ElencoMacchinari:
0 = assenza
1 = presenza

FormalitaRiferimento
Si indica quando si richiede una iscrizione in rettifica o
in estensione di una precedente formalita', ovvero quando si
iscrive una ipoteca in ripetizione o in rinnovazione.
Si indicano la data ed il numero della raccolta particolare
della precedente iscrizione

PLquadroA, PLquadroB, PLquadroC:
parti libere relative al titolo e convenzione, agli immobili, ai soggetti
0 = assenza
1 = presenza
-->
<!-- == -->
<!-- Dati annotazione
Sono le indicazioni relative all'annotazione e le altre
informazioni significative in determinate circostanze ed in
determinati tipi di annotazione.

VolturaCatastaleAttoOrig:
esecuzione automatica della voltura catastale dell'atto originario
0 = no voltura
1 = si voltura

FormalitaAnnotatata:
si indica la formalita' gia' trascritta, iscritta o annotata,
in calce o al margine della quale sara' eseguita l'annotazione.
Riduzione di somma e di ipoteca:
RidSommaDovutaDa
RidSommaDovutaA
RidSommaIpotecaDa,
RidSommaIpotecaA:
Si inseriscono questi elementi quando si vuole annotare la
riduzione del capitale ovvero dell'ipoteca rispetto alle
somme originariamente dovute o iscritte. La riduzione va
evidenziata indicando la somma che si vuole ridurre
e quella ridotta.
Numerico fino ad un max di 13 caratteri
ValImmobiliLiberati:
Numericofino ad un max di 13 caratteri
-->
<!-- == -->
<!-- FormalitaAnnotata -->
<!-- Per la formalita' di riferimento da annotare
si indicano il tipo, la data, il numero della raccolta
particolare e la conservatoria presso cui e'
stata presentata la formalita' precedente

TipoNotaAnnotare:
T = Trascrizione,
I = Iscrizione,
A= Annotazione,
PA = PrivilegioAgrario,
PM = Privilegio Minerario,
PS = Privilegio Speciale

```
-->
<!-- ================================================================================= -->
<!--    Dati quadro "D"
        Informazioni libere necessarie per una compiuta pubblicita' immobiliare

        Descrizione:
                Alfanumerico fino ad un max di 70 caratteri
-->
<!-- ================================================================================= -->
<!--    Dati volture
        Si tratta delle informazioni necessarie per sanare eventuali
        situazioni incongruenti, che si possono verificare in fase di
        voltura relativamente alla concordanza tra soggetti
        intestati al catasto e quelli risultanti nell'atto e nel caso
        di assenza dell'identificativo dell'immobile, oggetto della
        convenzione, nella base informativa catastale.

        VoltureMancanti:
                incongruenze nei soggetti
        IdentificativiInfo:
                elemento per l'inserimento dell'identificativo dei titoli mancanti
                e/o dei protocolli per le volture che si presentano solamente al catasto.
                Il formato e' libero, ma si suggerisce di fornire i dati nel seguente ordine:
                tipo, descrizione, numero e data atto,Rogante ovvero Ufficio Registro/Entrate
                Alfanumerico fino ad un max di 70 caratteri

        UlterioriInfo:
                elemento per l'inserimento, in formato libero di tutte le altre informazioni
                che si ritengono utili per la corretta esecuzione della voltura, ivi
                compresi i passaggi      intermedi intervenuti senza atti legali
                Alfanumerico fino ad un max di 70 caratteri

        UltimoAttoMancante:
                identificativo completo dell'atto precedente.
                L'atto precedente puo' essere un atto generico, un atto notarile,
                una dichiarazione di successione e/o una voltura.

        VolturaInfoSuccessione
        Volume:
                Numerico fino ad un max di 5 caratteri
        Numero:
                Numerico fino ad un max di 6 caratteri
        Anno:
                Numerico 4 caratteri
        CodiceUfficioRegistro:
                Alfanumerico  3 caratteri
        DataMorte:
                Numerico  8 caratteri
         Descrizione:
                Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri

        VolturaInfoAttoNotarile
        PrimoNumeroRepertorio:
                Numerico fino ad un max di 7 caratteri
        SecondoNumeroRepertorio:
                Numerico fino ad un max di 5 caratteri
        Data:
                Numerico 8 caratteri
        Rogante:
                Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
        Descrizione:
                Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
```
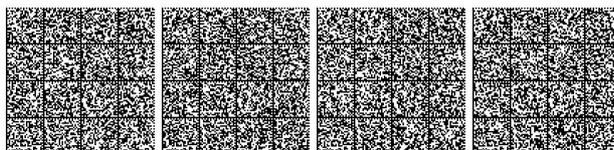
VolturaInfoAtto
PrimoNumero:
Numerico fino ad un max di 7 caratteri
SecondoNumero:
Numerico fino ad un max di 5 caratteri
DataAtto:
Numerico 8 caratteri
Rogante:
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
Descrizione:
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri

VolturaInfoNota
NumeroNota:
Alfanumerico fino ad un max di 6 caratteri
ProgressivoNota:
Alfanumerico fino ad un max di 3 caratteri
Anno: Numerico 4 caratteri
DataEfficacia:
Numerico 8 caratteri
Descrizione:
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri

UnicoAttoMancante:
indicazione se si tratta dell'unico atto mancante
0 = no atto unico
1 = atto unico
PassaggiIntermedi:
0 = ci sono passaggi intermedi
1 = non ci sono passaggi intermedi
PassaggiAttiLegali:
0 = non ci sono passaggi senza atti legali
1 = ci sono passaggi senza atti legali
AttiTecniciMancanti:
incongruenze negli immobili
IdentificativiInfo:
elemento per l'inserimento dell'identificativo delle dichiarazioni
tecniche mancanti nella banca dati catastale.
Il formato e' libero, ma si suggerisce di fornire i dati
nel seguente ordine: tipo, numero e data atto tecnico.
Alfanumerico 70 caratteri
ImmobileOriginario:
se l'immobile oggetto della convenzione e' mancante nella
banca dati catastale va indicato l'ultimo identificativo presente
negli atti del Catasto, da cui deriva l'immobile oggetto della convenzione
UlterioriInfo:
elemento per l'inserimento, in formato libero di tutte le altre informazioni
che si ritengono utili ai fini dell'esecuzione delle volture
Alfanumerico 70 caratteri
IdImmobile:
riferimento agli identificativi degli immobili cui appartengolo le informazioni della voltura
IdSoggettoNonComparente:
riferimento agli identificativi dei soggetti non intervenuti, ma indicati in atto.
Tali soggetti possono essere necessari al completamento dell' intestazione
catastale ovvero essere gli unici soggetti, quando la convenzione e' priva
dei soggetti a favore
-->
<!-- === -->
<!-- Dati Tavolare
comprende:
- i dati del Libro Fondiario per il Trentino Alto-Adige e per il Friuli Venezia Giulia
- i dati della voltura catastale (catasto urbano) destinata agli uffici del Catasto nazionale
che sono ubicati nei territori in cui vige il Libro Fondiario (VolturaCatastaleTavolare);

per la regione Friuli Venezia Giulia la voltura catastale viene eseguita, sia per il catasto urbano (fabbricati) che per il catasto fondiario (terreni) con la riserva fino alla notifica del decreto tavolare

DatiLibroFondiario
comprende i dati necessari per la richiesta di iscrizioni nei Libri fondiari.

PartitaTavolare e' l'insieme dei dati che definiscono una partita tavolare.
IdPartitaTavolare:
identificativo della partita tavolare.
Il formato ammesso e':
"PT" seguito da un numero di 5 caratteri (esempio PT00001)
CodComuneCatastale:
contiene il Codice del comune catastale ossia del comune catastale
del Libro Fondiario a cui appartiene la partita tavolare
Alfanumerico 4 caratteri per il Friuli Venezia Giulia
Numerico 3 caratteri per il Trentino-Alto Adige
Sezione:
E' un valore utilizzato in Alto Adige per identificare le partite
Tavolari dei cosiddetti Masi Chiusi (sezione I);
mentre la sezione II e' usata sia in Trentino che in Alto Adige per le altre Partite
tavolari.
Numerico e puo' assumere solo due valori:
1= Sezione I
2= Sezione II
Numero:
Numerico 7 caratteri per il Friuli Venezia Giulia
Numerico 4 caratteri per il Trentino-Alto Adige
Corpo:
Numerico 3 caratteri

Particella comprende le informazioni relative alle particelle sia
fondiarie che edificiali del sistema tavolare; prima di inserire la
particella bisogna inserire la partita tavolare

IdParticella:
identificativo della particella tavolare
Il formato ammesso e':
"P" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio P000001)
CodComuneCatastale:
contiene il Codice del comune catastale di appartenenza della particella
Alfanumerico 4 caratteri per il Friuli Venezia Giulia
Numerico 3 caratteri per il Trentino-Alto Adige
Tipo:
definisce il tipo di particella
F - Fondiaria
E - Edificiale
NumeroUno:
e' il numero che identifica la particella (parte numeratore)
utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
numerico 6 caratteri
NumeroDue:
e' il numero che identifica la particella (parte denominatore) nel caso di particella
frazionata utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
numerico 6 caratteri
IdImmobile
Utilizzato dal Friuli Venezia Giulia
Il bene deve essere presente nell'element datiimmobile

DescrizionePartiComune:
utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
parte descrittiva relativa alle parti comuni da inserire in caso di particella edificiale
materialmente divisa
Alfanumerico 4000 caratteri
LSDescrizionePartiComune:
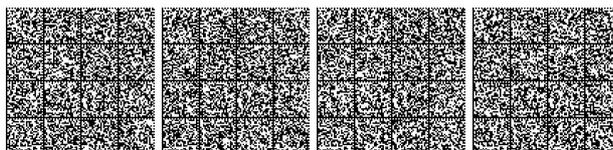
utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
parte descrittiva relativa alle parti comuni in lingua tedesca da inserire in caso di
particella edificiale materialmente divisa
Alfanumerico 4000 caratteri

DescrizioneImmobileTavolare:
solo per il Friuli Venezia Giulia
Alfanumerico 50 caratteri

DescrizioneImmobileTavolare:
utilizzato solo per il Friuli Venezia Giulia.
Parte descrittiva, non obbligatoria, da inserire in caso di
dati tavolari diversi dai dati catastali
Alfanumerico 50 caratteri

PorzioneMateriale comprende le informazioni relative alle porzioni materiali in caso di
Particella edificiale materialmente divisa; non e' possibile inserire le porzioni materiali
senza numero di riferimento della particella edificiale
utilizzato solo per il Trentino Alto Adige

IdPorzioneMateriale:
identificativo della porzione materiale
Il formato ammesso e'
"PM" seguito da un numero di 5 caratteri (esempio PM00001)

Numero:
numerico 5 caratteri

Descrizione:
descrizione della porzione materiale
Alfanumerico 4000 caratteri

LSDescrizione:
decrizione della porzione materiale in lingua tedesca
Alfanumerico 4000 caratteri

UnitaTavolare e' l'elemento che racchiude le partite tavolari e/o
le particelle e/o le porzioni materiali che vengono negoziate
nella istanza tavolare e che generano la medesima iscrizione

IdUnitaTavolare:
identificativo dell'unita' tavolare
Il formato ammesso e' "UT" seguita da un numero di 5 caratteri (esempio UT00002)

IdPartitaTavolare:
riferimento agli identificativi delle partite tavolari
che appartengono all'unita' tavolare (le partite tavolari devono
essere presenti nell'adempimento)

IdParticella:
riferimento agli identificativi delle particelle fondiarie o edificiali
che appartengono all'unita' tavolare (le particelle devono
essere presenti nell'adempimento)

IdPorzioneMateriale:
riferimento agli identificativi delle porzioni materiali
che appartengono all'unita' tavolare (le porzioni materiali devono
essere presenti nell'adempimento)
utilizzato solo per il Trentino Alto Adige

IstanzaTavolare
Elemento per l'inserimento dei dati della domanda tavolare da
inviare all'Ufficio tavolare competente. Ogni istanza e'
destinata ad un unico Ufficio tavolare. Una domanda puo' essere
indirizzata a piu' uffici, uno solo dei quali riceve la domanda stessa
e successivamente la gira agli uffici competenti.

ProgressivoIstanza:
identificativo della istanza sequenziale ed ascendente
Numerico 3 caratteri

UfficioTavolareDestinazione:
codice dell'Ufficio Tavolare presso cui e' destinata l'istanza tavolare
numerico 3 caratteri per il Trentino Alto Adige
numerico 1 carattere per il Friuli Venezia Giulia

IdSoggettoIstante:
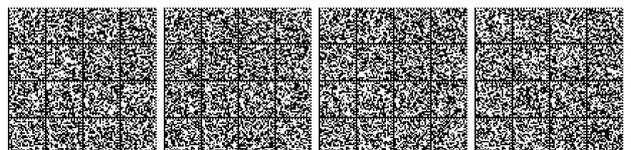
riferimento agli identificativi del soggetto (fisico o giuridico) qualificato come Istante/richiedente (il soggetto istante deve essere presente nell'adempimento)

IdSoggettoIstanziato:

riferimento agli identificativi del soggetto (fisico o giuridico) qualificato come Istanziato/controparte (il soggetto istanziato deve essere presente nell'adempimento)

IscrizioneTavolare

Elemento per l'inserimento dei dati dell'iscrizione tavolare. Piu' iscrizioni tavolari possono far parte della stessa istanza tavolare, ed in questo caso il progressivo istanza tavolare e' lo stesso per ogni iscrizione.

ProgressivoIscrizione:

identificativo dell'iscrizione sequenziale ed ascendente
Numerico 3 caratteri

TipoRichiesta

I - Intavolazione
P - Prenotazione
A - Annotazione
E - Evidenza
Alfanumerico 1 carattere

Classe puo' assumere i seguenti tre valori:

utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
A = Iscrizione del foglio A2
B = Iscrizione del foglio B
C = Iscrizione del foglio C
Alfanumerico 1 carattere

NumeroGN:

numero di protocollo (GN) assegnato dal Libro Fondiario alle istanze tavolari.
Viene usato quando l'iscrizione richiesta e' da riferire ad un'altra iscrizione gia' intavolata al Libro fondiario

Numerico 5 caratteri

AnnoGN:
anno del numero di protocollo (GN) assegnato dal Libro Fondiario alle istanze tavolari.
Viene usato quando l'iscrizione richiesta e' da riferire ad un'altra iscrizione gia' intavolata al Libro fondiario
Numerico 4 caratteri

NumeroIscr:

numero progressivo di iscrizione nell’ambito del numero di protocollo (GN) assegnato dal Libro Fondiario alle istanze tavolari.
Viene usato quando l'iscrizione richiesta e' da riferire ad un'altra iscrizione gia' intavolata al Libro fondiario
Utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
Numerico 5 caratteri

TestoLibero:

contiene dati non codificati relativi all'Iscrizione; puo' essere utilizzato per tutte le tipologie di iscrizioni, in particolare per le annotazioni e le evidenze
Alfanumerico 4000 caratteri

LSTestoLibero:

contiene dati in lingua tedesca non codificati relativi all'Iscrizione; puo' essere utilizzato per tutte le tipologie di iscrizioni, in particolare per le annotazioni e le evidenze
Alfanumerico 4000 caratteri
Utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
Alfanumerico 4000 caratteri

TitoloDiritto.

CodiceTitoloDiritto:

codice relativo al titolo diritto
Numerico 4 caratteri
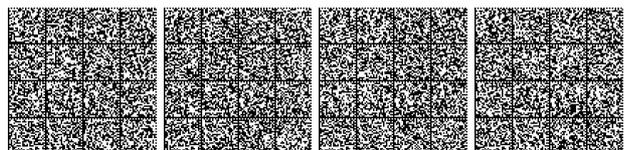
La tabella dei titoli diritto valida per il Trentino Alto Adige e' la seguente:

1 = Atto / Urkunde
2 = Atto di divisione / Teilungsurkunde
3 = Atto di donazione / Schenkungsurkunde
4 = Certificato di eredita' / Erbschein
5 = Certificato di legato / Vermaechtnisschein
6 = Contratto / Vertrag
7 = Decreto / Dekret
8 = Decreto di aggiudicazione / Einantwortungsurkunde
9 = Decreto di esproprio / Enteignungsdekret
10 = Decreto di trasferimento / Uebertragungsdekret
11 = Decreto di ingiuntivo / Mahndekret
12 = Deliberazione / Beschluss
13 = Determinazione del dirigente / Verfuegung des Dirigenten
14 = Ordinanza / Verfuegung
15 = Possesso immemorabile indisturbato / Unvordenklicher ungestoerter Besitz
16 = Sentenza / Urteil
17 = Usucapione / Ersitzung
18 = DPR 20.01.1973 n.115 / V.P.R. Nr 115 vom 20.01 1973
19 = Legge n. 222 dd.20.05.1985 / Gesetz Nr. 222 vom 20.05.1985
20 = Legge n. 847 dd.03.06.1937 / Gesetz Nr. 847 vom 03.06.1937
21 = Legge Regionale n. 18 dd.03.08.1968 / Regionalgesetz Nr. 18 vom 03.08.1968
22 = Legge Provinciale n. 13 dd.21.03.1977 / Landesgesetz Nr. 13 vom 21.03.1977
23 = Legge Regionale n. 2 dd 25.02.1982 / Regionalgesetz Nr. 2 vom 25.02.1982
24 = Successione / Erbfolge
25 = R.D. 13.02.1933 n. 215 / Kgl. Dekret Nr. 215 vom 13.02.1933
26 = Legge 24.03.1993 n.75 / Gesetz Nr. 75 vom 24.03.1993
27 = Legge 08.08.1992 n.359 / Gesetz Nr. 359 vom 08.08.1992
28 = Legge 29.01.1994 n.71 / Gesetz Nr. 71 vom 29.01.1994
29 = D. legisl. 16 marzo 1999 n.79 / Ges. Dekret Nr. 79 vom 29 13.03.1999
30 = D.P.R. 602/73 art.77 e decr. Legisl. 46/99 art.16 / V.P.R. 602/73 Art. 77 und Ges. Dekret 46/99 Art.16
31 = Verbale
99 = Altro tipo di atto

La tabella dei titoli diritto valida per il Friuli Venezia Giulia e' la seguente:

100 annotazione
101 assegnazione casa coniugale
102 condizione risolutiva
103 contratto a condizione sospensiva
104 eredita' giacente - nomina curatore
105 erogazione mutuo
106 fallimento
107 fondo patrimoniale
108 frazionamento ipoteca
109 inabilitazione
110 inalienabilita'
111 interdizione
112 leasing
113 locazione ultranovennale
114 ordine di grado artt. 53 ss.L.T.
115 pendenza di lite
116 pertinenza
117 pignoramento
118 preliminare
119 procedimento provocatorio
120 rinnovo ipoteca
121 sentenza di condanna
122 sequestro
123 simultaneita' ipoteca
124 variazione condizione mutuo
125 variazione dati anagrafici
126 variazione regime patrimoniale
127 variazione societaria
128 vincoli urbanistici
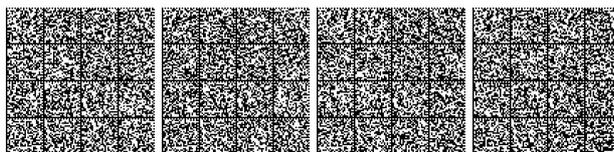
DescrizioneTitoloDiritto
descrizione del titolo diritto (se non presente nei titoli diritto codificati e si e' pertanto scelto il codice 99)
AlfaNumerico 50 caratteri
LSDescrizioneTitoloDiritto:
descrizione in lingua tedesca del titolo diritto (se non presente nei titoli diritto codificati e si e' pertanto scelto il codice 99)
Utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
AlfaNumerico 50 caratteri
Data:
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
PartitaDestinazione viene utilizzato per indicare un'altra partita tavolare utilizzata nell'iscrizione oltre quelle indicate tra le unita' tavolari

CodComuneCatastale:
contiene il codice comune catastale della partita tavolare
Alfanumerico 4 caratteri per il Friuli Venezia Giulia
Numerico 3 caratteri per il Trentino-Alto Adige
Sezione:
E' un valore utilizzato solo in provincia di Bolzano, dove hanno una differente numerazione delle Partite tavolari per i cosiddetti Masi Chiusi (sezione I);
mentre la sezione II e' usata sia in Trentino che in Alto Adige per le altre Partite tavolari.
Numerico e puo' assumere solo due valori:
1= Sezione I
2= Sezione II
Numero:
numero della partita tavolare di destinazione
Numero:
Numerico 7 caratteri per il Friuli Venezia Giulia
Numerico 4 caratteri per il Trentino Alto Adige
Corpo:
numerico 3 caratteri

TassazioneTavolare
utilizzato solo per il Trentino Alto Adige
Elemento per l'inserimento dei tributi di competenza degli Uffici tavolari e degli uffici catastali
TipoLiquidazione:
0 = pagamento con F24 telematico
1 = pagamento riscosso con altra modalita'
2 = pagamento non dovuto per volture tavolari conseguenti da atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in base a cio' che e' previsto dal "D.Lgs. 23/2011" (art.10)
TipoPagamento:
0 = Pagamento relativo alla singola iscrizione tavolare
1 = Pagamento cumulativo

DatiAssociazioneTavolare
Rappresentano i legami esistenti tra soggetti e unita' tavolari relativamente ai diritti reali oggetto dell'iscrizione tavolare

IdIntestatario:
riferimento all'identificativo dei soggetti, presenti nell'adempimento, che rappresentano i richiedenti (F) e le controparti (C) dell'iscrizione tavolare ; i soggetti sono quelli presenti nell'elemento DatiSoggetto i quali legano anche eventuali soggetti che compaiono nell'atto nel ruolo di Coniugi non comparenti.
in caso di proprieta' pro-tempore puo' inoltre identificare anche una/piu' unita' tavolari composte da partite tavolari (PT) e/o particelle (P) e/o porzioni materiali (queste ultime solo per il Trentino Alto Adige) definite all'interno dell'ELEMENT

DatiLibroFondiario
IdUnitaTavolare:
riferimento all'identificativo dell'unita' tavolare (oggetto dell'istanza)
DestinatariDecretoTavolare:
Elemento per l'inserimento delle informazioni dei soggetti ai quali notificare il decreto tavolare.
NotificaPubblicoUfficale
0 = notificare il decreto al Pubblico ufficiale
1 = non notificare il decreto al Pubblico ufficiale
IdSoggettoNotifica:
identificativo del soggetto (fisico o giuridico) presente nell'adempimento a cui notificare il decreto
AltriDestinatari:
Altri soggetti (fisici o giuridici) ai quali notificare il decreto tavolare, diversi dai soggetti comparenti e/o dal pubblico ufficiale.

DestinatarioF: Persona fisica
Cognome:
Alfanumerico fino ad un max di 80 caratteri
Nome:
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
DestinatarioN - Persona non fisica
Denominazione:
Alfanumerico fino ad un max di 150 caratteri
LSDenominazione:
Denominazione in lingua tedesca
Alfanumerico fino ad un max di 150 caratteri
IndirizzoAnagrafico:
CodiceComune: codice del comune o dello stato estero di residenza
Alfanumerico 4 caratteri
LocalitaEstera: comune/localita' per localita' estere di indirizzo
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteriComune:
Indirizzo:
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
LSIndirizzo:
Indirizzo in lingua tedesca
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
Cap:
Numerico 5 caratteri
Indirizzoemail:
indirizzo di posta elettronica
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri

AttoIstanza :
Elemento per l'inserimento di eventuali ulteriori atti che sono legati alla istanza che si sta inviando
CodiceFiscalePU:
Alfanumerico 16 caratteri
PrimoNumero:
Numerico fino ad un max di 7 caratteri
SecondoNumero:
Numerico fino ad un max di 5 caratteri
DataAtto:
Numerico 8 caratteri

VolturaCatastaleTavolare
Elemento per l'inserimento delle informazioni della voltura catastale da inviare negli uffici del Territorio ove vige il sistema tavolare.
Nella regione Friuli Venezia Giulia la voltura si effettua con riserva, sia per il catasto urbano che per il catasto fondiario.

Possono essere aggiunti uno o piu' allegati nell'elemento File (codificando gli allegati in Base64)

ProgressivoVoltCatTavolare:
identificativo della voltura catastale per tutte le tipologie di voltura catastale
Numerico fino ad un max di 3 caratteri
NumeroIstanza:
identificativo dell'istanza
Alfanumerico fino ad un max di 3 caratteri
Causale:
causale della nota di voltura catasto urbano e fondiario per il Friuli
IST - Istrumento (atti tra vivi)
DEC - Decreto (atti amministrativi e giudiziari)
SEN - Sentenza (atti giudiziari)
VER -Verbale (atti giudiziari)
Causale:
causale della nota di voltura catasto urbano per il Trentino Alto Adige
DOC - Documento generico
RET - Rettifica di precedente denuncia
LinguaCompilazione:
Alfanumerico 1 carattere
I = Italiano
T = Tedesco
TipoAtto:
descrizione
Alfanumerico fino ad un max di 40 caratteri
DescrizioneAtto:
descrizione
Alfanumerico fino ad un max di 40 caratteri
Annotazione:
informazioni da evidenziare negli atti catastali a seguito
dell'esecuzione della voltura
Alfanumerico fino ad un max di 40 caratteri
Riserva:
Riserva che si intende apporre nella voltura catastale tavolare
0 = No
1 = Si

IdentificativiInfo:
Elemento per l'inserimento dell'identificativo delle volture
mancanti o in corso di acquisizione e di tutte le altre
informazioni che si ritengono utili per la corretta esecuzione
dell'adempimento
Alfanumerico fino ad un max di 70 caratteri per ogni riga
File
File allegato all'XML (in Base64) per allegati alla voltura catastale (non firmato)
FormatoFile: formato del documento allegato
Alfanumerico
NomeFile nome del file allegato senza estensione
Per la parte tavolare relativa a Trento e Bolzano il dato è obbligatorio

UlterioriInfo:
elemento per l'inserimento, in formato libero di tutte le altre informazioni
che si ritengono utili per la corretta esecuzione della voltura.
Alfanumerico fino ad un max di 70 caratteri
-->
<!-- == -->
<!--
Dati Voltura Catastale
Comprende i dati della voltura catastale per gli atti soggetti a iscrizione nel registro delle
imprese (comma 276 art. 1 finanziaria 2008)

VolturaCatastale
Elemento per l'inserimento delle informazioni della voltura catastale
che scaturisce dagli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese
(comma 276 art. 1 finanziaria 2008) .

ProgressivoVoltCat
identificativo della voltura catastale
Numerico fino ad un max di 3 caratteri
TipoRichiesta (Campo di futuro utilizzo)
RC – Richiesta di Correzione
SI – Segnalazione di Incoerenza
VO – Voltura
RI – Richiesta di Integrazione
RR – Richiesta di Rettifica
Causale:
causale della nota di voltura
IST - Istrumento (atti tra vivi)
DEC - Decreto (atti amministrativi e giudiziari)
SEN - Sentenza (atti giudiziari)
DEN – Denunzia (nei passaggi per causa di morte)
VER - Verbale (atti giudiziari)
MDI - Mutamento di Denominazione di Impresa (atti societari)
DescrizioneAtto:
descrizione
Alfanumerico fino ad un max di 40 caratteri
Annotazione:
informazioni da evidenziare negli atti catastali a seguito
dell'esecuzione della voltura
Alfanumerico fino ad un max di 40 caratteri
Riserva:
Riserva che si intende apporre nella voltura catastale
0 = No
1 = Si'
IdentificativiInfo:
Elemento per l'inserimento dell'identificativo delle volture
mancanti o in corso di acquisizione e di tutte le altre
informazioni che si ritengono utili per la corretta esecuzione
dell'adempimento
Alfanumerico 70 caratteri per ogni riga
UlterioriInfo:
elemento per l'inserimento, in formato libero di tutte le altre informazioni
che si ritengono utili per la corretta esecuzione della voltura.
Alfanumerico 70 caratteri
File:
File allegato all'XML (in Base64) per allegati alla voltura catastale (non firmato)
FormatoFile: formato del documento allegato Alfanumerico
NomeFile nome del file allegato senza estensione
Futuro utilizzo
-->
<!-- == -->
<!-- Dati immobile
L'indicazione degli immobili e' obbligatoria per tutte le trascrizioni e le iscrizioni salvo i casi di formalita' con assenza di immobili di cui alla Circolare 128/T del 2 maggio 1995.
Per le annotazioni, invece, gli immobili devono essere indicati nell'ipotesi di restrizione dei beni o di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca, secondo quanto previsto nella Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

IdImmobile: identificativo dell'immobile.
Il formato ammesso e'
"I" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio I000012)

ImmobileUT: dati generali degli immobili urbani e dei terreni

CodiceComune:
codice del Comune Amministrativo in cui l'immobile e' ubicato
Alfanumerico 4 caratteri
CodiceComuneCatastale:
codice del comune catastale in cui l'immobile e' ubicato da indicare SOLO quando differisce da quello amministrativo (ad esempio costituzione di nuovi comuni per i quali
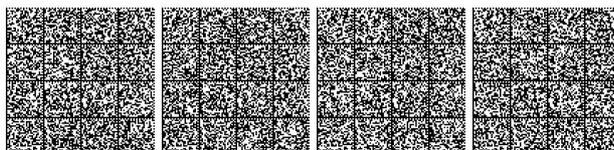
non e' ancora stata eseguita la variazione circoscrizionale presso il catasto)
(es Comune di Fiumicino: CodiceComuneNazionale: M297
e CodiceComuneCatastale: H501)
Alfanumerico 4 caratteri

SezCensuaria:
sezione censuaria dell'immobile
Alfanumerico 1 carattere

FondoDS:
D = Dominante,
S = Servente

FABBRICATI
ImmobileU: immobile urbano deve essere indicato
l'identificativo catastale definitivo oppure provvisorio

Identificativo Definifivo
SezUrbana:
Alfanumerico fino ad un max di 3 caratteri
Foglio:
Alfanumerico fino ad un max di 4 caratteri
N.B. Per immobili del catasto in territorio dove vige il tavolare il foglio deve essere impostato a zero (valido solo per il TAA)
ParticellaUno:
Alfanumerico fino ad un max di 5 caratteri
ParticellaDue:
Alfanumerico fino ad un max di 4 caratteri
SubalternoUno:
Alfanumerico fino ad un max di 4 caratteri
SubalternoDue:
Alfanumerico fino ad un max di 3 caratteri

Identificativo Provvisorio
Tipo:
A = Assente
P = Protocollo,
S = Scheda,
V = Variazione
Numero:
Alfanumerico fino ad un max di 9 caratteri
Anno:
Numerico 4 caratteri (aaaa)

Immobile graffato:
unico immobile costituito da piu' identificativi.
ProgrGraffato
numero progressivo sequenziale ed ascendente
Numerico 4 caratteri

ConsistenzaU
Immobili classati: si indica la consistenza catastale
ZonaCensuaria:
Alfanumerico fino ad un max di 3 caratteri
Categoria:
Alfanumerico 3 caratteri
Classe:
Numerico 2 caratteri
SuperficieCatastale:
il valore massimo ammesso e' 9999,99

La consistenza puo' essere espressa in metri quadrati e/o
in numero dei vani per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo A;
in metri quadrati e/o metri cubi per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo B;
in metri quadrati per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo C.

Vani: il valore massimo ammesso e' 999,99
MetriQuadrati: il valore massimo ammesso e' 9999,99
MetriCubi: il valore massimo ammesso e' 9999,99

Rendita: rendita catastale iscritta negli atti del Catasto
Numerico fino ad un max di 13 caratteri

InteresseSA: immobili di interesse storico e/o artistico
0 = No
1 = Si
Legge154: immobile per il quale si applica la legge 154/88
0 = No
1 = Si
2 = si per rendita proposta ai sensi del D.M.701/94

Natura:
Per gli immobili non classati: si indica la natura
Alfanumerico 2 caratteri

TERRENI
ImmobileT: terreno deve essere indicato l'identificativo
catastale definitivo

Identificativo Definifivo
Foglio:
Alfanumerico fino ad un max di 4 caratteri
ParticellaUno:
Alfanumerico fino ad un max di 5 caratteri
ParticellaDue:
Alfanumerico fino ad un max di 4 caratteri
SubalternoUno:
Alfanumerico fino ad un max di 4 caratteri
ConsistenzaT
Natura: Alfanumerico 2 caratteri
RedditoAgrario: reddito agrario iscritto negli atti del Catasto
Numerico 13 caratteri
RedditoDominicale: reddito dominicale iscritto negli atti del Catasto
Numerico fino ad un max di 13 caratteri

TipoTerreno:
0 = Terreno agricolo
1 = Terreno non agricolo edificabile
2 = Terreno non agricolo non edificabile
3 = Pertinenza di fabbricato
4 = Cava
5 = Altro

SuperficieTotale, SuperficieEdificabile e SuperficieUtile (solo se parte della
superficie totale. Si puo' esprimere in
MetriQuadrati: Numerico 9 caratteri
ovvero
Ettari: Numerico 5 caratteri
Are: Numerico 2 caratteri
Centiare: Numerico 2 caratteri
-->
<!-- === -->
<!-- QuoteFrazionate
Importi delle quote frazionate del capitale mutuato e della
relativa ipoteca frazionata
Capitale e Ipoteca: Numerici 13 caratteri
-->
<!-- === -->
<!-- Indirizzo degli immobili
Elemento per inserire l'indirizzo degli immobili.

```
          CodiceStradario: codice dello stradario
                    Numerico 3 caratteri
          CodiceIndirizzo: toponimo o codice dello stradario
                    Numerico 3 caratteri
          Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri
          LSIndirizzo: indirizzo dell'immobile in lingua straniera solo per Trentino AA)
          NumeroCivico: Alfanumerico 6 caratteri
          Interno: Alfanumerico 3 caratteri
          Piano:  Alfanumerico 4 caratteri
          Lotto: Alfanumerico 2 caratteri
          Edificio: Alfanumerico 2 caratteri
          Scala: Alfanumerico 2 caratteri
-->
<!-- ===================================================================================== -->
<!--      EstremiPrecedenti
          L'elemento viene impostato ogni qualvolta un immobile
          viene identificato con dati catastali diversi da quelli
          indicati nella formalita'immediatamente precedente
          di trascrizione o iscrizione.

          ProgressivoEstremoPrecedente:
                    identificativo dell'estremo precedente
                    Numerico 3 caratteri
-->
<!-- ===================================================================================== -->
<!--      Dati soggetto
          Sono i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita
          la formalita, oppure la voltura catastale (no  tavolare). Si identificano con tutti
          i dati previsti dagli articoli 2659 e 2660 c.c. e, secondo quanto
          previsto nella Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

          IdSoggetto:
                    identificativo del soggetto comparente in atto.
                    Il formato ammesso e' :
                              "S" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio S000023)
          IdAltroSoggetto:
                    riferimento agli identificativi degli eventuali rappresentanti legali,
                    tutori o curatori del soggetto comparente in atto

          PERSONA FISICA
          CodiceFiscale:
                    Alfanumerico 16 caratteri
          Cognome:
                    Alfanumerico  50 caratteri
          Nome:
                    Alfanumerico 50 caratteri
                    Il nome ed il cognome del soggetto sono dei dati obbligatori.
                    Nel caso di atti relativi ad immobili ove vige il sistema tavolare,
                    se sono presenti soggetti comparenti che hanno nel nome e nel
                    cognome dei caratteri diversi da quelli ammessi nella lingua
                    italiana, si possono utilizzare anche i campi LSCognome ed LSNome
          Sesso:
                    M = Maschio,
                    F = Femmina
          DataNascita: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
          ComuneNascita:
                    comune di nascita per i nati in Italia, ovvero per i nati all'estero,
                    lo stato estero, indicando la provincia 'EE', ovvero per i soggetti
                    presenti nelle istanze tavolari puo' assumere il significato di localita'
                    Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
          LocalitaEsteraNascita:
                    comune/localita' di nascita per i nati all'estero o,
                    solo per il Libro Fondiario, la localita' di nascita non codificata
```
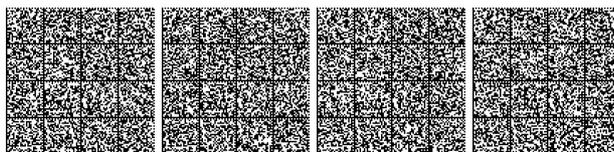
Alfanumerico fino ad un max di 50 caratteri
Provincia:
Alfabetico 2 caratteri
StatoCivile:
C = Coniugato in comunione,
S = Coniugato in separazione,
L = Stato libero

IdConiugeNonComparente:
riferimento all'identificativo del coniuge non comparente in atto

Solo per il sistema tavolare possono essere inseriti i seguenti dati:
DiFu = D |F
Paternita:
Alfanumerico 50 caratteri
CognomeMaritale:
Alfanumerico 50 caratteri

PERSONA NON FISICA
CodiceFiscale: Numerico 11 caratteri
Denominazione:
La denominazione del soggetto e' un dato obbligatorio. Solo per il sistema Tavolare e' consentita una lunghezza di 2000 caratteri.
Nel caso di atti relativi ad immobili ove vige il sistema tavolare, se sono presenti soggetti comparenti che hanno nella denominazione dei caratteri diversi da quelli ammessi nella lingua italiana, si puo' utilizzare anche il campo
Alfanumerico 150 caratteri.

LSDenominazione: Alfanumerico 150 caratteri
Sede:
Alfanumerico 50 caratteri
Provincia:
Alfabetico 2 caratteri
LSSedeTavolare: esclusivamente per le istanze tavolari
Alfanumerico

Residenza: questo elemento esprime la residenza o il domicilio di un soggetto
TipoDomicilio:
solo per persona fisica
0 = residenza
1 = domicilio
Stato: Alfanumerico 50 caratteri
CodiceComune: Alfanumerico 4 caratteri
Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri
LSIndirizzo: indizizzo in lingua straniera (solo per sistema tavolare)
Alfanumerico 50 caratteri
Cap: Numerico 5 caratteri
Indirizzoemail: indirizzo di posta elettronica
Alfanumerico 50 caratteri

Domicilio eletto: vedi Residenza

DomicilioIpotecario: domicilio ipotecario eletto dal soggetto a favore
Alfanumerico 50 caratteri
LSDomicilioIpotecario: domicilio ipotecario eletto dal soggetto a favore espresso in lingua straniera (solo per sistema tavolare)
Alfanumerico 50 caratteri
-->
<!-- == -->
<!-- Dati coniuge non comparente

Sono informazioni necessarie per il completamento
dell'intestazione catastale relative al soggetto non
intervenuto, ma indicato in atto, a favore del quale si

```
          producono gli effetti dell'atto stesso.

          IdConiugeNonComparente:
                    identificativo del coniuge non
                    comparente in atto. Il formato ammesso e':
                     "CN" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio CN000001)
-->
<!-- ============================================================================ -->
<!--      Dati soggetto non comparente

          Si tratta di soggetti destinati solo al trattamento della voltura catastale e
          possono essere inseriti nel caso in cui l'intestazione catastale non risulta
          corretta, pua'² cosa'¬ risultare utile per sanare errori dell'intestazione catastale
          relativa agli immobili negoziati nell'atto.

          IdSoggettoNonComparente:
                    identificativo del soggetto non comparente in atto.
                    Il formato ammesso e':
                    "SN" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio SN000004)
-->
<!-- ============================================================================ -->
<!--      Dati altro soggetto
          Sono i rappresentanti legali, tutori o curatori dei soggetti
          comparenti nell'atto e/o  soggetti comparenti o interessati
          agli aeffetti dell'atto che pero' non sono oggetto di
          pubblicita' immobliare

          TipoSoggetto:
                    identifica il rappresentante o altro tipo
                              1 = Soggetto rappresentante
                              2 = Altro tipo soggetto
          Qualifica:
                    1 =  Procuratore
                    2 =  Curatore
                    3 =  Tutore
                    4 =  Rappresentante legale
                    5 =  Altro rappresentante
                    6 =  Fisejussore
                    7 =  Coniuge in comunione che fornisce l'assenso alla compravendita
                    8 =  Altro soggetto
          IdAltroSoggetto:
                    identificativo del soggetto
                    Il formato ammesso e':
                    "SR" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio SR000023)
-->
<!-- ============================================================================ -->
<!--      Dati negozio
          Per tutti gli atti soggetti a registrazione secondo quanto
          previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 - Testo unico delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, devono essere
          indicati, obbligatoriamente, i dati dei negozi giuridici
          contenuti nell'atto.

          IdNegozio:
                    identificativo del negozio giuridico.
                    Il formato ammesso e':
                    "N" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio N000023)

          IdNegozioPermuta:
                    in caso di permuta, indicare l'identificativo del negozio collegato
                    ai fini della tassazione
          ValoreNegozio:
                    valore totale del negozio
                    Numerico 13 caratteri
```
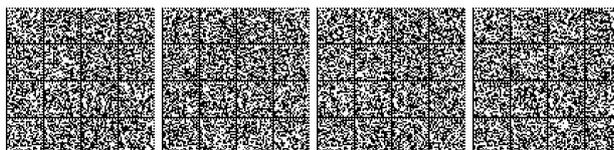
Annotazioni:
eventuali informazioni che si vogliono fornire all'ufficio delle Entrate
riguardanti le modalita' di tassazione del negozio, il riferimento ad
atti precedenti o altro.
Alfanumerico 100 caratteri

Dettaglio del Negozio
Codice negozio:
alfanumerico 4 caratteri, attenersi alle istruzioni di codifica del D.M. 15/12/1977
(G.U. n. 349 del 23/12/1977)
IdSoggettoAventeCausa e IdSoggettoDanteCausa:
riferimento agli identificativi dei soggetti presenti nell'adempimento
GaranziaPerDebitoNonProprio:
Indica, nel caso di negozi di costituzione di garanzie, che la garanzia e'
a favore di terzi.
0 = Garanzia non a favore di terzi
1 = Garanzia a favore di terzi
Numerico 1 carattere

ImmobileStrumentale:
Indica se applicare la tassazione prevista per gli immobili strumentali
0 = Immobile non strumentale
1 = Immobile strumentale
Numerico 1 carattere
-->
<!-- === -->
<!-- Imponibili: per i negozi non immobiliari va indicato solo l'imponibile di registro.
Per i negozi immobiliari, se la tassazione necessita di un imponibile
distinto per le imposte ipotecaria e per l'imposta di registro, vanno
indicati entrambi i valori (per esempio i conferimenti immobiliari)
altrimenti va indicato solo l'imponibile di registro.

Registro:
importo relativo all'imponibile di registro
Numerico 13 caratteri
Ipocatastale:
importo relativo all'imponibile ipocatastale
Numerico 13 caratteri

Imbarcazioni: per i trasferimenti di imbarcazione, oltre all'imponibile
registro, va indicato il tipo e la lunghezza f.t.in metri.
Tipo: 1 = Natanti
2 = Imbarcazioni
3 = Navi
Numerico 1 carattere

LunghezzaFT:Indicare i metri.
Numerico 13 caratteri.

Agevolazione
Tipo:
0 = assenza di agevolazioni
1 = agevolazione prima casa
2 = piccola proprieta' contadina
4 = trasferimento a favore di imprese immobiliari
5 = trasferimento a favore di imprenditore agricolo
6 = immobile di interesse storico-artistico
8 = trasferimento a favore di cooperative
9 = compravendita a favore di giovani agricoltori
10 = trasferimento territori montani
11 = edilizia economico - popolare
12 = assegnazione alloggi a soci di cooperative edilizie
13 = piani urbanistici particolareggiati
14 = finanziamenti esenti (DPR 601/73 art.15)

16 = prima casa con residenza da acquisire
17 = pertinenza prima casa
18 = trasferimento a favore di enti pubblici o comunita' montane
19 = trasferimento a favore di ONLUS
20 = trasferimento a favore di IPAB
21 = donazione a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni (art.3, comma 1. D.LGS n.346, 1990)
22 = donazione a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni (art.3, comma 2. D.LGS n.346, 1990)
23 = trasferimento a favore di cooperative per case economiche e popolari
24 = trasferimento a favore di cooperative sociali
25 = compendio unico
26 = trasferimento fondi a favore di cooperative e societa' forestali
27 = trasferimento a favore di aziende agricole montane
28 = trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale
29 = piani di recupero urbanistici
30 = trasferimento di immobile dello Stato, enti pubblici, regioni, enti locali a favore di fondi comuni di investimento
31 = trasferimento a favore dello Stato
32 = trasferimento a seguito di divorzio o separazione
33 = mutuo acquisto prima casa
34 = mutuo costruzione/ristrutturazione prima casa
35 = cessione di immobile strumentale (art.35, comma 10-ter DL n.223/2006)
36 = trasferimenti ex art.1, co.78, L.296/2006
37 = assegnazione a soci (art. 1, comma 116, L. n.296/2006)
99 = agevolazione di altro tipo

Descrizione:
alfanumerico 50 caratteri, indicare solo per tipo = 99

Info tassazione

Esente
1 = negozio esente dalle imposte dovute per la registrazione
0 = negozio non esente

SoggettoIVA:
1 = negozio soggetto ad IVA
0 = negozio non soggetto ad IVA

EffettiSospesi:
1 = presenza di condizioni sospensive
0 = assenza di condizioni sospensive

Tassazione

CodiceTributo:
I codici tributo ammessi sono quelli relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Nei dati relativi alla tassazione dei negozi non deve essere indicata l'imposta di bollo
Alfanumerico 4 caratteri.

Aliquota:
Numerico 4 caratteri di cui i primi 2 rappresentano la parte intera e gli ultimi 2 la parte decimale
(es. l'aliquota del 2% si esprime nel formato '0200')
Il dato e' obbligatorio se non si applicano le imposte in misura fissa.

Importo:
Numerico 13 caratteri

DatiDonazione
Ulteriori dati da fornire solo in caso di negozio di donazione.

GradoParentela:
relazione di parentela tra donatario e donante necessaria alla determinazione della tassazione (Decreto Legge 3/10/2006, n.262, art.6):
3 = se il donatario e' il coniuge o un parente in linea retta
6 = se il donatario e' il fratello o la sorella
4 = se il donatario e' un altro parente fino al IV grado o affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al III grado

5 = altri soggetti

Handicap:
1 = il beneficiario a'¨ portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
0 = il beneficiario non a'¨ portatore di handicap

DonazioniPrecedenti:
in caso di donazione di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli o denaro contante a favore di coniuge o parente in linea retta, devono essere indicati i valori e gli estremi (di registrazione o, in alternativa, il repertorio) di precedenti donazioni
ValoreDonazionePrecedente:
Numerico 13 caratteri
DatiDivisione: Ulteriori dati da fornire solo in caso di negozio di divisione.
PresenzaMassePlurime:
indica se sono presenti masse plurime
0 = Non sono presenti masse plurime
1 = Sono presenti masse plurime
Numerico 1 carattere

DatiPreliminari: Ulteriori dati da fornire solo in caso di negozio di preliminare.
CorrispettivoNonDeterminato:
indica che il corrispettivo non e' stato fornito
0 = Corrispettivo non inserito
1 = Corrispettivo inserito
CorrispettivoDeterminato:
Valore del corrispettivo. Il valore dovra' essere introdotto ogni volta che e' stata segnalata la presenza del corrispettivo nel precedente campo.
Numerico 13 caratteri.
Caparra:
Valore della caparra.
Numerico 13 caratteri.
AccontoPrezzo:
Valore dell'acconto.
Numerico 13 caratteri.
-->
<!-- == -->
<!-- DatiComma497: Ulteriori dati da fornire solo nel caso in cui la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore catastale dell'immobile indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

IdImmobileComma497:
riferimento all'identificativo di un immobile presente nell'adempimento.
E' l'immobile per il quale si richiede di applicare la disciplina prezzo-valore.
Non deve essere specificato quando la richiesta interessa l'intera unita' negoziale.
IdUnitaNegozialeComma497:
in alternativa a IdImmobileComma497.
Riferimento all'identificativo di una unita' negoziale immobiliare presente nell'adempimento.
E' l'intera unita' negoziale immobiliare per la quale si richiede di applicare la disciplina prezzo-valore.
PrezzoComma497:
numerico 13 caratteri. Valore del corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
-->
<!-- == -->
<!-- Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
Se l'atto trasmesso genera un credito d'imposta p.c. indicare:
ImportoCredito: importo del credito numerico 13 caratteri
EstremiAttoCredito:
estremi del primo atto di acquisto in cui l'acquirente ha usufruito dell'agevolazione p.c:
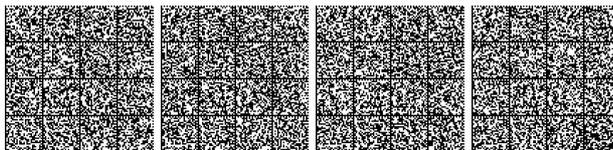
TipoAtto:
  indicare 'A'
CodUffRegistro:
  codice dell'Ufficio delle Entrate presso il quale e' stato registrato l'atto
  Alfanumerico 3 caratteri
Anno:
  anno di registrazione,
  Numerico 4 caratteri
SerieVolume:
  Alfanumerico 2 caratteri
NumRegistrazioneUno:
  Numerico 6 caratteri
NumRegistrazioneDue:
  Numerico 3 caratteri ;
ImpostaVersata:
  imposta di registro o IVA versata nel primo atto
  di acquisto agevolato numerico 13 caratteri
UtilizzoCredito:
  indicare se si intende utilizzare il credito
  nel presente atto:
    0 = credito non utilizzato
    1 = credito utilizzato
  Numerico 1 carattere

Se con l'atto trasmesso si intende utilizzare un credito
d'imposta prima casa originato in precedenza, indicare:
ImportoCredito:
  importo del credito
  Numerico 13 caratteri
EstremiAttoCredito:
  estremi del secondo atto di acquisto in cui
  l'acquirente ha usufruito dell'agevolazione p.c:

TipoAtto:
  indicare 'A'
CodUffRegistro:
  codice dell'Ufficio delle Entrate presso il quale e' stato registrato l'atto
  Alfanumerico 3 caratteri
Anno:
  anno di registrazione,
  Numerico 4 caratteri (aaaa)
SerieVolume:
  alfanumerico 2 caratteri
NumRegistrazioneUno:
  numerico 6 caratteri
NumRegistrazioneDue:
  numerico 3 caratteri

CreditoImpostaUtilizzato
ImportoCredito

CreditoAttoPrecedente: atto precedente
Indicare gli estremi di registrazione, per il quale sono state
versate imposte da portare in detrazione nell'attuale
registrazione (per esempio contratti preliminari)
TipoAttoPrecedente:
  tipologia del precedente atto
    P = preliminare
    L = locazione finanziaria
    A = altra tipologia
CodUffRegistroPrecedente:
  codice dell'ufficio delle entrate presso
  il quale e' stato registrato il precedente atto
  Alfanumerico 3 caratteri
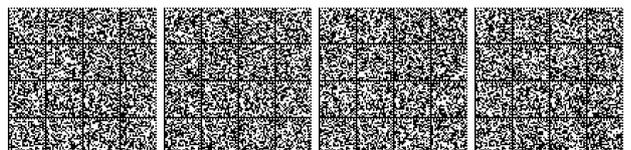
AnnoPrecedente:
anno di registrazione dell'atto precedente
Numerico 4 caratteri
SeriePrecedente:
serie di registrazione dell'atto precedente
Alfanumerico 2 caratteri
NumRegistrazioneUnoPrecedente:
numero di registrazione dell'atto precedente
Numerico 6 caratteri
NumRegistrazioneDuePrecedente:
sottonumero di registrazione dell'atto precedente
Numerico 3 caratteri
ImportoAttoPrecedente:
imposta versata nel precedente atto da portare in detrazione
Numerico 13 caratteri
-->
<!-- == -->
<!--
DatiOpzione496: Dati da fornire solo nel caso in cui, su richiesta della parte venditrice
ai sensi del comma 496 della legge 266 del 23 dicembre 2005, sulle plusvalenze realizzate
si applica l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento.

IdSoggettoOpzione496:
riferimento all'identificativo di un soggetto presente nell'adempimento.
E' il soggetto che effettua la comunicazione secondo il citato comma 496.
Indicare in alternativa IdImmobileOpzione496 o IdUnitaNegozialeOpzione496.
IdImmobileOpzione496: riferimento all'identificativo di un immobile presente nell'adempimento.
E' l'immobile per il quale si richiede di applicare l'imposta sostitutiva alla plusvalenza.
Non deve essere specificato quando la richiesta interessa l'intera unita' negoziale.
IdUnitaNegozialeOpzione496: riferimento all'identificativo di una unita'negoziale immobiliare
presente nell'adempimento. E' l'intera unita'negoziale immobiliare er la quale si richiede
di applicare l'imposta sostitutiva alla plusvalenza.
ValoreIniziale:
Prezzo di acquisto dell'immobile o costo di costruzione.
Numerico 13 caratteri.
CasellaRivalutazione:
barrare se, in caso di cessione di terreni, il prezzo di
acquisto (ValoreIniziale) a'¨ sta rivalutato in base alle variazioni dell'indice ISTAT
OneriFiscali:
Valore degli oneri fiscali
Numerico 13 caratteri.
SpeseNotarili:
Valore delle spese notarili
Numerico 13 caratteri.
SpeseIncrementative: :
Valore delle spese incrementative del valore dell'immobile
Numerico 13 caratteri.
AltriCosti:
Valore degli ulteriori costi
Numerico 13 caratteri.
CorrispettivoTotale:
Prezzo di cessione dell'immobile
Numerico 13 caratteri.
CasellaTitolaritaParziale:
da barrare se il cedente non ha la titolarita' piena ed
esclusiva dell'immobile
CorrispettivoSpettante
corrispettivo spettante in relazione alla percentuale di
proprieta' o di altro diritto reale di cui a'¨ titolare il cedente
Numerico 13 caratteri.
DeterminazionePlusvalenza:
Ammontare della plusvalenza
Numerico 13 caratteri.

AddebitoAutorizzato:
Autorizzazione all'addebito telematico dell'imposta sostitutiva
0 = indica che non si autorizza l'addebito telematico dell'imposta sostitutiva
1 = indica che si autorizza l'addebito telematico dell'imposta sostitutiva
Aliquota:
numerico 4 caratteri di cui i primi 2 rappresentano la parte intera e
gli ultimi 2 la parte decimale (es. l'aliquota del 2% si esprime nel formato '0200')
ImpostaSostitutiva:
Imposta sostitutiva dovuta.
Numerico 13 caratteri.
DataPagamento:
data in cui e' stato eseguito il pagamento dell'imposta sostitutiva
da fornire in caso di mancata autorizzazione all'addebito telematico.
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
EstremiAttoOpzione496:
indicare gli estremi dell'atto gia' registrato per il quale si esegue l'invio della
comunicazione secondo il citato comma 496; in questo caso l'invio
non deve dare luogo a registrazione
TipoRegistrazione:
puo' assumere i seguenti valori:
T = Telematico
NT = Non Telematico
E = Emergenza
Alfanumerico 2 caratteri
DatiMediatore:
in base al DL del 4.7.2006 n.223, art.35 comma 22, all'atto della cessione
dell'immobile, a'¨ obbligatorio indicare se ci si a'¨ avvalsi di mediatori.
AgenteImmobiliare:
codice fiscale (alfanumerico 16 caratteri) o partita IVA (numerico 11 caratteri)
dell'agente immobiliare che ha svolto l'intermediazione immobiliare
SocietaMediatrice:
codice fiscale (alfanumerico 16 caratteri) o partita IVA (numerico 11 caratteri)
della societa' che ha svolto l'intermediazione immobiliare o per conto della quale
ha agito l'agente immobiliare

IscrizioneAlbo:
indica se il mediatore a'¨ iscritto nel ruolo degli Agenti d'Affari in mediazione
1 = iscritto
0 = non iscritto
CameraDiCommercio:
sigla della provincia della Camera di Commercio dove risulta iscritto
NumeroIscrizioneAlbo
numero di iscrizione all'albo dei mediatori immobiliari
Alfanumerico 16 caratteri
NumeroIscrizioneRI
numero di iscrizione al registro imprese
Alfanumerico 16 caratteri

SpeseMediazione:
spese sostenute per l'intermediazione immobiliare
ModalitaPagamentoMed:
indicare le modalita' di pagamento dell'intermediazione immobiliare
C = contante
A = assegno
M = pagamento eseguito con modalita' miste (contante, assegno, bonifico)
D = pagamento eseguito con modalita' diverse dalle precedenti

Dati Cessione
DatiCompleti:
1 = indica che i dati della cessione sono completi
0 = indica che i dati della cessione sono incompleti, in tal caso occorre
indicarne il motivo nel campo DescrizioneMotivo
DescrizioneMotivo
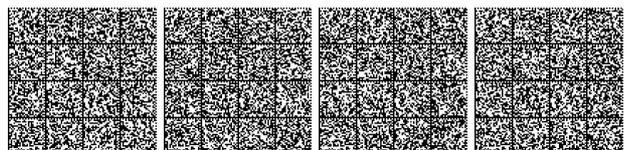
Dati Immobile Cessione: sono gli ulteriori dati obbligatori relativi al fabbricato da riportare nella comunicazione di cessione al Min.Int.
CodiceMotivoCessione:

LO = Locazione
SL = Sublocazione
VD = Vendita
VP = Vendita nuda proprieta'
VU = Vendita con riserva di usufrutto
CO = Comodato
PE = Permuta
DO = Donazione
OS = Ospitalita'
AS = Assegnazione a socio della proprieta'
AN = Assegnazione a socio della nuda proprieta'
AD = Assegnazione a socio di altro diritto reale
AP = Apporto da parte dell'associato della piena proprieta'
NP = Apporto da parte dell'associato della nuda proprieta'
DR = Apporto da parte dell'associato di altro diritto reale
SU = Costituzione o cessione del diritto di superficie
UF = Costituzione o cessione del diritto di usufrutto
US = Costituzione del diritto d'uso
AB = Costituzione del diritto di abitazione
EN = Costituzione del diritto di enfiteusi
TR = Trasferimento per decreto
AL = Altro

DescrizioneMotivoCessione:

contiene la descrizione libera del tipo di cessione che non risulta individuabile secondo l'elenco contenuto nella tabella relativa al codice motivo della cessione e per il quale e' stato utilizzato il codice AL (Altro)
Alfanumerico 50 caratteri

TipoUtilizzoPrecedente
TipoUtilizzoAttuale

Al fine di evidenziare eventuali cambiamenti della destinazione dell'uso dell'immobile inserire nei rispettivi campi il codice riportato nella tabella seguente. Qualora oggetto della cessione sia un immobile di nuova costruzione occorre indicare la codifica NC (Nuova costruzione) sia per il TipoUtilizzoPrecedente che per TipoUtilizzoAttuale

AB = Abitazione
BO = Box
CA = Cantina
US = Uffici e studi privati
CM = Centro medico / Ambulatorio
DI = Destinazione industriale
DS = Discoteca
RU = Fabbricato rurale
FI = Fienili, stalle, scuderie
GA = Rimessa per motoveicoli e autorimesse
LS = Laboratori scientifici
SC = Scuole
LA = Laboratori per arti e mestieri
MA = Magazzini e locali di deposito
NB = Negozi e botteghe
OS = Case di cura e ospedali
PA = Posto auto
SO = Soffitta
SR = Strutture religiose, oratori
ST = Strutture ricettive
UF = Ufficio
TT = Tettoie chiuse o aperte
DC = Distributore carburante
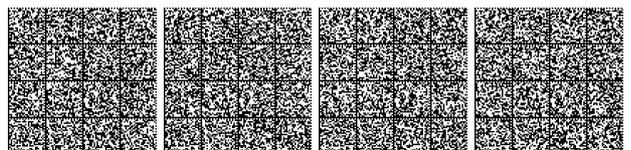
NC = Nuova costruzione
AL = Altro
Data Contratto Dal:
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
Data Contratto Al:
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
Data Consegna Immobile:
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
Numero vani:
Numero accessori:
Numero ingressi:

Dati Indirizzo Cessione (campi di futuro utilizzo)
CodiceComune
Indirizzo
Cap
Scala
Piano
Interno
DatiSoggettoCedente
IdSoggettoCedente

DatiDocumento: Sono i dati del documento di riconoscimento del soggetto partecipanti all'atto nel caso venga presentata contestualmente all'invio telematico la comunicazione al Ministero degli Interni della cessione dell'immobile

CodiceStatoCittadinanza :
indicare il codice nazionale relativo al paese di cui risulta essere cittadino il soggetto.
TipoDocumento :
inserire il tipo di documento di riconoscimento esibito dal soggetto
DescrizioneDocumento:
da valorizzare se TipoDocumento = 'Altro'
NumeroDocumento :
inserire il numero di documento di riconoscimento esibito dal soggetto
AutoritaRilascioDocumento :
inserire l'autorita' che ha rilasciato il documento di riconoscimento esibito dal soggetto
LuogoRilascioDocumento :
inserire il luogo di rilascio del documento di riconoscimento esibito dal soggetto
ProvinciaRilascioDocumento :
inserire la provincia di rilascio del documento di riconoscimento esibito dal soggetto
StatoRilascioDocumento :
inserire lo stato di rilascio del documento di riconoscimento esibito dal soggetto
DataRilascioDocumento :
identifica il rappresentante o altro tipo
-->
<!-- === -->
<!-- Testo integrale dell'atto
E' obbligatorio corredare i dati dell'adempimento con il testo integrale dell'atto. Il codice fiscale del rogante ed il numero di repertorio devono essere congruenti con quanto riportato nei dati del titolo
Al fine di una corretta gestione del testo dell'atto, questo deve essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1.
-->
<!-- === -->
<!-- TitoloDigitale
Ai sensi dell'art. 7 del provvedimento interdirettoriale del 6 dicembre 2006 e' possibile inserire la copia autentica informatica del titolo.
Formato: formato del documento - I valori ammessi sono: pdf e tiff
CopiaTitolo:contiene il titolo e gli allegati firmati con firma digitale codificati in Base64.

TitoloSecondario
L'elemento si utilizza nel caso esistano dei titoli che si riferiscono all'atto principale
(atto di nomina, etc.) ovvero in caso di certificazioni da allegare all'atto principale.
-->
<!-- === -->
<!-- ISTANZA
Elemento di futuro utilizzo per la presentazione dell'istanza di aggiornamento delle intestazioni catastali
-->
<!-- === -->
<!-- RichiedenteVoltura (Elemento di futuro utilizzo)
Consente di specificare alcune caratteristiche del Richiedente nel caso di richiesta di aggiornamento dell'intestazione catastale (Elaborazione= 2 e SoloVoltura=2).
TipoRichiedente:
0=Soggetto delegato;
1=Intermediario;
2= Rappresentante;
3 = EntePA;
4=Cittadino; e altri valori da definire.
IndirizzoEMail Alfanumerico 50 caratteri
RecapitoTelefonico Numerico 20 caratteri
TipoDocumento solo per persone fisiche)
CI: carta di indentita'
PA: patente di guida
PS: passaporto
AT: altro documento
NumeroDocumento:
Alfanumerico 20 caratteri
DataDocumento: data di rilascio del documento Numerico 8 caratteri
DataScadenzaDocumento: data di scadenza del documento Numerico 8 caratteri
CodiceFiscaleSocieta: Numerico 11 caratteri
File
File allegato all'XML (in Base64) per il documento di riconoscimento e/o delega.
FormatoFile: formato del documento. I valori ammessi sono: pdf (per utilizzo futuro)
Alfanumerico
InfoNota:
Estremi della nota di trascrizione che deriva dall'atto di cui si richiede la voltura.
TipoNota:
puo' assumenre i seguenti valori:
T = Trascrizione,
I = Iscrizione,
A = Annotazione
CodiceConservatoria:
codice della conservatoria presso la quale e' stata eseguita la formalita'
Numerico 4 caratteri
NumRP:
Numero di Registro Particolare
Numerico fino ad un max di 6 caratteri
NumRPBis:
Seconda parte del numeroRegistro Particolare (solo per le note pregresse)
Numerico fino ad un max di 3 caratteri
Data:
Data in cui e' stata eseguita la formalita'
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

InfoRegistrazione
Estremi di registrazione dall'atto di cui si richiede la voltura.
CodUffRegistro:
Codice dell'ufficio delle Entrate presso il quale e' stato registrato l'atto
Alfanumerico 3 caratteri
DataRegistrazione:
Data di registrazione dell'atto
Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

```
          Volume:
                    Numerico fino ad un max di 5 caratteri
          Numero:
                    Numerico fino ad un max di 7 caratteri
-->
<!-- ============================================================ TELEMATICO          -->
<!ELEMENT Telematico (DatiTelematico)>
<!-- ================================================================== DATI
TELEMATICO  -->
<!ELEMENT DatiTelematico (ChiaveFile, PagamentoTelematico?, (CompensazioneCredito |
IntegrazioneDebito)?, (Adempimento | IstanzaVoltura)*)>
<!ATTLIST DatiTelematico
          CodUfficioEntrate CDATA #IMPLIED
>
<!-- ============================================================ CHIAVE FILE         -->
<!ELEMENT ChiaveFile (CodiceFiscalePU, PubblicoUfficiale, RichiedenteVoltura?)>
<!ATTLIST ChiaveFile
          ProgressivoInvio CDATA #IMPLIED
          Controllo CDATA #IMPLIED>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT CodiceFiscalePU (#PCDATA)>
<!ELEMENT PubblicoUfficiale EMPTY>
<!ATTLIST PubblicoUfficiale
          TipoPU (1 | 2 | 3 | 9) #REQUIRED
          DenominazionePU CDATA #REQUIRED
          LSDenominazionePU CDATA #IMPLIED
          CodiceComune CDATA #REQUIRED
          Indirizzo CDATA #IMPLIED
          LSIndirizzo CDATA #IMPLIED
          Cap CDATA #IMPLIED>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT RichiedenteVoltura (File?)>
<!ATTLIST RichiedenteVoltura
          TipoRichiedente CDATA #REQUIRED
          IndirizzoEMail CDATA #IMPLIED
          RecapitoTelefonico CDATA #IMPLIED
          TipoDocumento (CI | PA | PS | AT) #IMPLIED
          NumeroDocumento CDATA #IMPLIED
          DataRilascioDocumento CDATA #IMPLIED
          DataScadenzaDocumento CDATA #IMPLIED
          CodiceFiscaleSocieta CDATA #IMPLIED>
<!-- ===================================================PAGAMENTO TELEMATICO   -->
<!ELEMENT PagamentoTelematico EMPTY>
<!ATTLIST PagamentoTelematico
          CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
          CodiceFiscaleStudio CDATA #IMPLIED
          CodiceIBAN CDATA #REQUIRED>
<!-- ================================================ COMPENSAZIONE CREDITO    -->
<!ELEMENT CompensazioneCredito (EstremiAtto*, EstremiNota*, EstremiNotaRifiutata*,
EstremiVolturaTavolare*, EstremiNotaRestituita*, EstremiVolturaCatastale*,EstremiPagamentoIntegrativo*)>
<!ELEMENT EstremiAtto (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiAtto
          CodUffRegistro CDATA #REQUIRED
          Anno CDATA #REQUIRED
          SerieVolume CDATA #REQUIRED
          NumRegistrazioneUno CDATA #REQUIRED
          NumRegistrazioneDue CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT Imposte EMPTY>
<!ATTLIST Imposte
          CodTributo CDATA #REQUIRED
          Importo CDATA #REQUIRED
>
```

```
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT EstremiNota (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiNota
        TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
        CodiceConservatoria CDATA #REQUIRED
        NumRG CDATA #REQUIRED
        NumRP CDATA #REQUIRED
        Data CDATA #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT EstremiNotaRifiutata (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiNotaRifiutata
        TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
        CodiceConservatoria CDATA #REQUIRED
        NumPresentazioneUno CDATA #REQUIRED
        NumPresentazioneDue CDATA #IMPLIED
        DataPresentazione CDATA #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT EstremiVolturaTavolare (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiVolturaTavolare
        CodiceCatasto CDATA #REQUIRED
        NumProtocollo CDATA #REQUIRED
        DataProtocollo CDATA #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT EstremiNotaRestituita (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiNotaRestituita
        TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
        CodiceConservatoria CDATA #REQUIRED
        NumProtocolloUno CDATA #REQUIRED
        NumProtocolloDue CDATA #REQUIRED
        AnnoProtocollo CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT EstremiVolturaCatastale (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiVolturaCatastale
        CodiceCatasto CDATA #REQUIRED
        NumProtocollo CDATA #REQUIRED
        DataProtocollo CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT EstremiPagamentoIntegrativo (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiPagamentoIntegrativo
        CodiceAttoRichiesta CDATA #REQUIRED>
<!-- ======================================================= INTEGRAZIONE DEBITO        -->
<!ELEMENT IntegrazioneDebito EMPTY>
<!ATTLIST IntegrazioneDebito
        CodiceAttoRichiesta CDATA #REQUIRED
        ImportoDebito CDATA #REQUIRED
        ImportoNotifica CDATA #IMPLIED
        ImportoSanzioni CDATA #IMPLIED
        ImportoInteressi CDATA #IMPLIED
>
<!-- ================================================================= ADEMPIMENTO -->
<!ELEMENT Adempimento (ChiaveAdempimento, DatiTitolo, DatiConvenzione*, DatiTavolare?,
DatiVolturaCatastale*, DatiImmobile*, DatiSoggetto*, DatiConiugeNonComparente*,
DatiSoggettoNonComparente*, DatiAltroSoggetto*, DatiNegozio*, DatiOpzione496*, DatiMediatore*,
DatiCessione*, TestoAtto?, TitoloDigitale?)>
<!-- ========================================================== CHIAVE ADEMPIMENTO      -->
<!ELEMENT ChiaveAdempimento (PrimoNumeroRepertorio, SecondoNumeroRepertorio?,
CodiceFiscalePU, PubblicoUfficiale?)>
<!ATTLIST ChiaveAdempimento
        CodUfficioEntratePrecedente CDATA #IMPLIED
        AnnoSucc CDATA #IMPLIED>
<!-- ................................................................................ -->
```
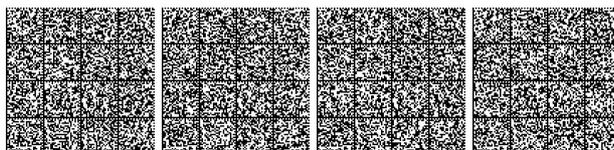
```
<!ELEMENT PrimoNumeroRepertorio (#PCDATA)>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT SecondoNumeroRepertorio (#PCDATA)>
<!-- ========================================================= ISTANZA e VOLTURA -->
<!ELEMENT IstanzaVoltura (ChiaveIstanzaVoltura, DatiVolturaCatastale*, VolturaCatastaleTavolare*,
DatiImmobile+, DatiSoggetto+, DatiConiugeNonComparente*)>
<!-- =========================================================== CHIAVE  ISTANZA -->
<!ELEMENT ChiaveIstanzaVoltura  (((VolturaInfoSuccessione | VolturaInfoAttoNotarile | VolturaInfoAtto),
InfoNota?, InfoRegistrazione?), VolturaInfoNota?)>
<!-- ................................................................................. -->
<!-- ============================================================== DATI TITOLO -->
<!ELEMENT DatiTitolo (Titolo, Allegati*)>
<!ATTLIST DatiTitolo
        Elaborazione (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7) #REQUIRED
        TipoBollo CDATA #REQUIRED
        SoloVoltura CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT Titolo (ModelloDue?)>
<!ATTLIST Titolo
        Descrizione CDATA #REQUIRED
        DataAtto CDATA #REQUIRED
        DenominazioneRichiedente CDATA #IMPLIED
        LSDenominazioneRichiedente CDATA #IMPLIED
        CodiceFiscaleRichiedente CDATA #IMPLIED
        IndirizzoRichiedente CDATA #IMPLIED
        LSIndirizzoRichiedente CDATA #IMPLIED
        IndirizzoEmail CDATA #IMPLIED
        AttoEsenteRegistrazione (0 | 1) #REQUIRED
        ModalitaPagamentoCorr (C | A | B | M | D) #IMPLIED>

<!ELEMENT ModelloDue (EstremiRegistrazione?, File?)>
<!ATTLIST ModelloDue
        PresenzaDenuncia (0 | 1) #REQUIRED>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT Allegati EMPTY>
<!ATTLIST Allegati
        CodiceAllegato CDATA #REQUIRED
        NumeroAllegati CDATA #REQUIRED
        Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- ===================================================== DATI CONVENZIONE     -->
<!ELEMENT DatiConvenzione (Convenzione, TributiTerritorio, UnitaNegoziali*, DatiAssociazione+,
(DatiTrascrizione | DatiIscrizione | DatiAnnotazione), DatiQuadroD?, DatiVolture*)>
<!ATTLIST DatiConvenzione
        ProgressivoConvenzione CDATA #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT Convenzione (CodiceConservatoria*)>
<!ATTLIST Convenzione
        TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
        Specie CDATA #IMPLIED
        Descrizione CDATA #REQUIRED
        CodAtto CDATA #REQUIRED
        ProgressivoConvenzioneCollegata CDATA #IMPLIED
        ProgressivoConvenzioneParigrado CDATA #IMPLIED
        RinunciaDiIpotecaLegale (0 | 1) #REQUIRED
        AccettabileConRiserva CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT CodiceConservatoria (#PCDATA)>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT TributiTerritorio (Agevolazione*, (TassazioneTerritorio* | TassazioneFissaProporzionale*))>
<!ATTLIST TributiTerritorio
```
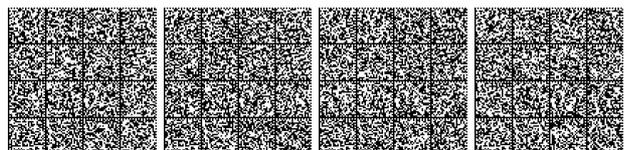
```
	TipoLiquidazione (0 | 1 | 2 | 3) #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT Agevolazione EMPTY>
<!ATTLIST Agevolazione
	Tipo CDATA #REQUIRED
	Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT TassazioneTerritorio EMPTY>
<!ATTLIST TassazioneTerritorio
	CodiceTributo CDATA #REQUIRED
	Importo CDATA #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT TassazioneFissaProporzionale (CodiceConservatoria, TassazioneTerritorio*)>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT UnitaNegoziali EMPTY>
<!ATTLIST UnitaNegoziali
	IdUnitaNegoziale ID #REQUIRED
	IdImmobile IDREFS #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT DatiAssociazione (DatiTitolarita)>
<!ATTLIST DatiAssociazione
	IdSoggetto IDREF #REQUIRED
	IdUnitaNegoziali IDREFS #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT DatiTitolarita (Qualifica, DirittiReali?)>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT Qualifica EMPTY>
<!ATTLIST Qualifica
	Qualifica CDATA #REQUIRED
	TipoQualifica (F | C | TD | N | D) #REQUIRED
	QualificaTavolare (1 | 2) #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT DirittiReali EMPTY>
<!ATTLIST DirittiReali
	Quota CDATA #IMPLIED
	CodiceDiritto CDATA #REQUIRED
	DirittoAggiuntivo CDATA #IMPLIED
	Descrizione CDATA #IMPLIED
	LSDescrizione CDATA #IMPLIED
	RegimeConiugi CDATA #IMPLIED
	IdSoggetto IDREF #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT DatiTrascrizione (FormalitaRiferimento?)>
<!ATTLIST DatiTrascrizione
	ConvenzioneSoggettaVoltura (0 | 1) #REQUIRED
	VolturaDifferitaCatastale (0 | 1) #REQUIRED
	TermineDifferimento CDATA #IMPLIED
	Condizione (0 | 1) #REQUIRED
	TerminiEfficaciaAtto (0 | 1) #REQUIRED
	DataMorte CDATA #IMPLIED
	SuccessioneTestamentaria (0 | 1) #REQUIRED
	RinunciaTestamentaria (0 | 1) #REQUIRED
	PLquadroA (0 | 1) #REQUIRED
	PLquadroB (0 | 1) #REQUIRED
	PLquadroC (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................. -->
```
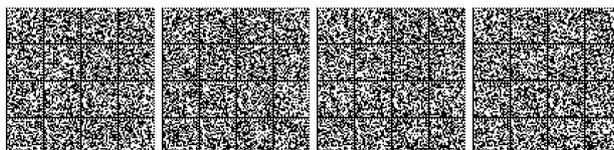
```
<!ELEMENT FormalitaRiferimento (CodiceConservatoria)>
<!ATTLIST FormalitaRiferimento
        TipoNota (T | I | A) #IMPLIED
        Data CDATA #REQUIRED
        RegistroParticolareUno CDATA #REQUIRED
        RegistroParticolareDue CDATA #IMPLIED>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT DatiIscrizione (FormalitaRiferimento?)>
<!ATTLIST DatiIscrizione
        Capitale CDATA #IMPLIED
        TassoInteresseAnn CDATA #IMPLIED
        TassoInteresseSem CDATA #IMPLIED
        ImportoInteressi CDATA #IMPLIED
        SpeseInteressiMora CDATA #IMPLIED
        Totale CDATA #REQUIRED
        ImportiTassiVariabili (0 | 1) #REQUIRED
        ImportiValutaEstera (0 | 1) #REQUIRED
        SommaIscritta (0 | 1) #REQUIRED
        CondizioneRisolutiva (0 | 1) #REQUIRED
        DurataEsigibilita CDATA #IMPLIED
        TermineIpoteca CDATA #IMPLIED
        StipulaUnicoContratto (0 | 1) #REQUIRED
        NumTitoliCredito CDATA #IMPLIED
        ElencoMacchinari (0 | 1) #REQUIRED
        PLquadroA (0 | 1) #REQUIRED
        PLquadroB (0 | 1) #REQUIRED
        PLquadroC (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT DatiAnnotazione (FormalitaAnnotata)>
<!ATTLIST DatiAnnotazione
        VolturaCatastaleAttoOrig (0 | 1) #REQUIRED
        RidSommaDovutaDa CDATA #IMPLIED
        RidSommaDovutaA CDATA #IMPLIED
        RidSommaIpotecaDa CDATA #IMPLIED
        RidSommaIpotecaA CDATA #IMPLIED
        ValImmobiliLiberati CDATA #IMPLIED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT FormalitaAnnotata (FormalitaRiferimento)>
<!ATTLIST FormalitaAnnotata
        TipoNotadaAnnotare (T | I | A | PA | PM | PS) #REQUIRED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT DatiQuadroD (Descrizione+)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT Descrizione (#PCDATA)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT DatiVolture (VoltureMancanti?, AttiTecniciMancanti?)>
<!ATTLIST DatiVolture
        IdImmobile IDREFS #REQUIRED
        IdSoggettoNonComparente IDREFS #IMPLIED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT VoltureMancanti (IdentificativiInfo?, UltimoAttoMancante?, UlterioriInfo?)>
<!ATTLIST VoltureMancanti
        PassaggiIntermedi (0 | 1) #REQUIRED
        PassaggiAttiLegali (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT IdentificativiInfo (Descrizione+)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT UltimoAttoMancante ((VolturaInfoSuccessione | VolturaInfoAttoNotarile | VolturaInfoAtto)?,
VolturaInfoNota?)>
```

```
<!ATTLIST UltimoAttoMancante
        UnicoAttoMancante (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT VolturaInfoSuccessione EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoSuccessione
        Volume CDATA #REQUIRED
        Numero CDATA #REQUIRED
        Anno CDATA #REQUIRED
        CodiceUfficioRegistro CDATA #REQUIRED
        DataMorte CDATA #REQUIRED
        Descrizione CDATA #IMPLIED
        DataRegistrazione CDATA #IMPLIED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT VolturaInfoAttoNotarile EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoAttoNotarile
        PrimoNumeroRepertorio CDATA #REQUIRED
        SecondoNumeroRepertorio CDATA #IMPLIED
        Data CDATA #REQUIRED
        Rogante CDATA #REQUIRED
        Descrizione CDATA #IMPLIED
        CodiceFiscalePU CDATA #IMPLIED
        CodiceComunePU CDATA #IMPLIED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT VolturaInfoAtto EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoAtto
        PrimoNumero CDATA #REQUIRED
        SecondoNumero CDATA #IMPLIED
        DataAtto CDATA #REQUIRED
        Rogante CDATA #REQUIRED
        Descrizione CDATA #IMPLIED
        CodiceFiscalePU CDATA #IMPLIED
        CodiceComunePU CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT VolturaInfoNota EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoNota
        NumeroNota CDATA #REQUIRED
        ProgressivoNota CDATA #IMPLIED
        Anno CDATA #REQUIRED
        DataEfficacia CDATA #REQUIRED
        Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT UlterioriInfo (Descrizione+)>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT AttiTecniciMancanti (IdentificativiInfo?, ImmobileOriginario?, UlterioriInfo?)>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT ImmobileOriginario (IdentificativoDefinitivo)>
<!ATTLIST ImmobileOriginario
        TipoCatasto (T | U) #REQUIRED
        CodiceComune CDATA #IMPLIED
        SezioneCensuaria CDATA #IMPLIED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT IdentificativoDefinitivo EMPTY>
<!ATTLIST IdentificativoDefinitivo
        Foglio CDATA #REQUIRED
        ParticellaUno CDATA #REQUIRED
        ParticellaDue CDATA #IMPLIED
        SubalternoUno CDATA #IMPLIED
        SubalternoDue CDATA #IMPLIED
        SezUrbana CDATA #IMPLIED>
```

```
<!-- ................................................................................. -->

<!ELEMENT InfoNota EMPTY>
<!ATTLIST InfoNota
          TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
          CodiceConservatoria CDATA #REQUIRED
          NumRP CDATA #REQUIRED
          NumRPBis CDATA #IMPLIED
          Data CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT InfoRegistrazione EMPTY>
<!ATTLIST InfoRegistrazione
          CodUffRegistro CDATA #REQUIRED
          DataRegistrazione CDATA #REQUIRED
          Volume CDATA #REQUIRED
          Numero CDATA #REQUIRED>
<!-- ============================================================ DATI TAVOLARE            -->
<!ELEMENT DatiTavolare (DatiLibroFondiario?, VolturaCatastaleTavolare*)>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT DatiLibroFondiario (PartitaTavolare*, UnitaTavolare*, IstanzaTavolare*)>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT PartitaTavolare (Particella*)>
<!ATTLIST PartitaTavolare
          IdPartitaTavolare ID #REQUIRED
          CodComuneCatastale CDATA #IMPLIED
          Sezione (1 | 2) #IMPLIED
          Numero CDATA #IMPLIED
          Corpo CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT Particella (PorzioneMateriale*)>
<!ATTLIST Particella
          IdParticella ID #REQUIRED
          CodComuneCatastale CDATA #REQUIRED
          Tipo (F | E) #REQUIRED
          NumeroUno CDATA #IMPLIED
          NumeroDue CDATA #IMPLIED
          IdImmobile IDREF #IMPLIED
          DescrizionePartiComune CDATA #IMPLIED
          LSDescrizionePartiComune CDATA #IMPLIED
          DescrizioneImmobileTavolare CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT PorzioneMateriale EMPTY>
<!ATTLIST PorzioneMateriale
          IdPorzioneMateriale ID #REQUIRED
          Numero CDATA #REQUIRED
          Descrizione CDATA #IMPLIED
          LSDescrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT UnitaTavolare EMPTY>
<!ATTLIST UnitaTavolare
          IdUnitaTavolare ID #REQUIRED
          IdPartitaTavolare IDREFS #IMPLIED
          IdParticella IDREFS #IMPLIED
          IdPorzioneMateriale IDREFS #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT IstanzaTavolare (IscrizioneTavolare*, TassazioneTavolare?, DestinatariDecretoTavolare?,
Allegati*, AttoIstanza*)>
<!ATTLIST IstanzaTavolare
          ProgressivoIstanza CDATA #REQUIRED
          UfficioTavolareDestinazione CDATA #REQUIRED
```

```
          IdSoggettoIstante IDREFS #IMPLIED
          IdSoggettoIstanziato IDREFS #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT IscrizioneTavolare (TitoloDiritto*, PartitaDestinazione?, DatiIscrizione?,
DatiAssociazioneTavolare*)>
<!ATTLIST IscrizioneTavolare
          ProgressivoIscrizione CDATA #REQUIRED
          TipoRichiesta (I | P | A | E) #REQUIRED
          Classe (A | B | C) #IMPLIED
          NumeroGN CDATA #IMPLIED
          AnnoGN CDATA #IMPLIED
          NumeroIscr CDATA #IMPLIED
          TestoLibero CDATA #IMPLIED
          LSTestoLibero CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT TitoloDiritto EMPTY>
<!ATTLIST TitoloDiritto
          CodiceTitoloDiritto CDATA #REQUIRED
          DescrizioneTitoloDiritto CDATA #IMPLIED
          LSDescrizioneTitoloDiritto CDATA #IMPLIED
          Data CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT PartitaDestinazione EMPTY>
<!ATTLIST PartitaDestinazione
          CodComuneCatastale CDATA #REQUIRED
          Sezione (1 | 2) #IMPLIED
          Numero CDATA #REQUIRED
          Corpo CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT TassazioneTavolare (TassazioneTerritorio*)>
<!ATTLIST TassazioneTavolare
          TipoLiquidazione CDATA #IMPLIED
          TipoPagamento CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DatiAssociazioneTavolare (DatiTitolarita)>
<!ATTLIST DatiAssociazioneTavolare
          IdIntestatario IDREF #IMPLIED
          IdUnitaTavolare IDREFS #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DestinatariDecretoTavolare (AltriDestinatari*)>
<!ATTLIST DestinatariDecretoTavolare
          NotificaPubblicoUfficiale (0 | 1) #REQUIRED
          IdSoggettoNotifica IDREFS #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT AltriDestinatari ((DestinatarioF | DestinatarioN), IndirizzoAnagrafico)>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DestinatarioF EMPTY>
<!ATTLIST DestinatarioF
          Cognome CDATA #REQUIRED
          Nome CDATA #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DestinatarioN EMPTY>
<!ATTLIST DestinatarioN
          Denominazione CDATA #REQUIRED
          LSDenominazione CDATA #IMPLIED
>
```
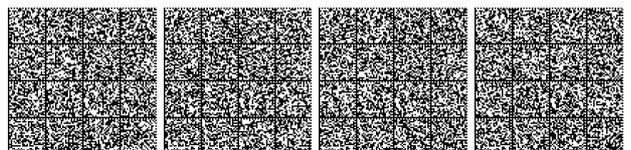
```
<!ELEMENT AttoIstanza EMPTY>
<!ATTLIST AttoIstanza
        CodiceFiscalePU CDATA #REQUIRED
        PrimoNumeroRepertorio CDATA #REQUIRED
        SecondoNumeroRepertorio CDATA #IMPLIED
        DataAtto CDATA #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT VolturaCatastaleTavolare (VolturaTavolare, TassazioneTavolare, UnitaNegoziali+,
DatiAssociazione+, IdentificativiInfo?, UlterioriInfo?, File*)>
<!ATTLIST VolturaCatastaleTavolare
        ProgressivoVoltCatTavolare CDATA #REQUIRED
        TipoRichiesta CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT VolturaTavolare EMPTY>
<!ATTLIST VolturaTavolare
        NumeroIstanza CDATA #IMPLIED
        Causale CDATA #REQUIRED
        DescrizioneAtto CDATA #REQUIRED
        Annotazione CDATA #IMPLIED
        Riserva (0 | 1) #REQUIRED
        LinguaCompilazione CDATA #REQUIRED
        TipoAtto CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT File (#PCDATA)>
<!ATTLIST File
        FormatoFile CDATA #REQUIRED
        NomeFile CDATA #IMPLIED
>
<!-- ================================================== DATI VOLTURA CATASTALE  -->
<!ELEMENT DatiVolturaCatastale (VolturaCatastale, (TassazioneTerritorio* |
TassazioneFissaProporzionale*), UnitaNegoziali+, DatiAssociazione+, IdentificativiInfo?, UlterioriInfo?,
File*)>
<!ATTLIST DatiVolturaCatastale
        ProgressivoVoltCat CDATA #REQUIRED
        TipoRichiesta CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT VolturaCatastale EMPTY>
<!ATTLIST VolturaCatastale
        Causale CDATA #REQUIRED
        DescrizioneAtto CDATA #REQUIRED
        Annotazione CDATA #IMPLIED
        Riserva (0 | 1) #IMPLIED
>
<!-- =========================================================== DATI IMMOBILE -->
<!ELEMENT DatiImmobile (ImmobileUT, (ImmobileU | ImmobileT), QuoteFrazionate?, DatiIndirizzo?,
EstremiPrecedenti*)>
<!ATTLIST DatiImmobile
        IdImmobile ID #REQUIRED>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT ImmobileUT EMPTY>
<!ATTLIST ImmobileUT
        CodiceComune CDATA #REQUIRED
        CodiceComuneCatastale CDATA #IMPLIED
        SezCensuaria CDATA #IMPLIED
        FondoDS CDATA #IMPLIED>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT ImmobileU ((IdentificativoDefinitivo | IdentificativoProvvisorio | Graffati+), ConsistenzaU?)>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT IdentificativoProvvisorio EMPTY>
<!ATTLIST IdentificativoProvvisorio
        Tipo (A | S | P | V) #REQUIRED
```

```
          Numero CDATA #REQUIRED
          Anno CDATA #IMPLIED>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT Graffati (ProgGraffato, IdentificativoDefinitivo)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT ProgGraffato (#PCDATA)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT ConsistenzaU (ImmobileClassato | ImmobileNonClassato)>
<!ATTLIST ConsistenzaU
          Rendita CDATA #IMPLIED
          InteresseSA (0 | 1) #REQUIRED
          Legge154 (0 | 1 | 2) #REQUIRED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT ImmobileClassato (Vani | MetriQuadrati | MetriCubi)?>
<!ATTLIST ImmobileClassato
          ZonaCensuaria CDATA #IMPLIED
          Categoria CDATA #REQUIRED
          Classe CDATA #IMPLIED
          SuperficieCatastale CDATA #IMPLIED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT Vani (#PCDATA)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT MetriQuadrati (#PCDATA)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT MetriCubi (#PCDATA)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT ImmobileNonClassato EMPTY>
<!ATTLIST ImmobileNonClassato
          Natura CDATA #REQUIRED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT ImmobileT (IdentificativoDefinitivo, ConsistenzaT?)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT ConsistenzaT (SuperficieTotale?, SuperficieEdificabile?, SuperficieUtile?)>
<!ATTLIST ConsistenzaT
          Natura CDATA #REQUIRED
          RedditoAgrario CDATA #IMPLIED
          RedditoDominicale CDATA #IMPLIED
          TipoTerreno (0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5) #REQUIRED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT SuperficieTotale (Superficie)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT Superficie EMPTY>
<!ATTLIST Superficie
          MetriQuadrati CDATA #IMPLIED
          Ettari CDATA #IMPLIED
          Are CDATA #IMPLIED
          Centiare CDATA #IMPLIED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT SuperficieEdificabile (Superficie)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT SuperficieUtile (Superficie)>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT QuoteFrazionate EMPTY>
<!ATTLIST QuoteFrazionate
          Capitale CDATA #IMPLIED
          Ipoteca CDATA #IMPLIED
>
<!-- ........................................................................... -->
<!ELEMENT DatiIndirizzo EMPTY>
```
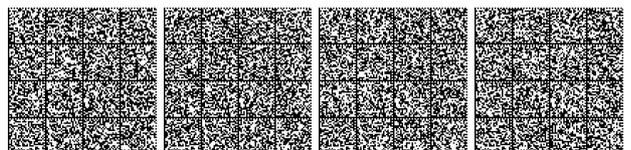
```
<!ATTLIST DatiIndirizzo
          CodiceStradario CDATA #IMPLIED
          CodiceIndirizzo CDATA #IMPLIED
          Indirizzo CDATA #REQUIRED
          LSIndirizzo CDATA #IMPLIED
          NumeroCivico CDATA #IMPLIED
          Interno CDATA #IMPLIED
          Piano CDATA #IMPLIED
          Lotto CDATA #IMPLIED
          Edificio CDATA #IMPLIED
          Scala CDATA #IMPLIED>

<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT EstremiPrecedenti (IdentificativoDefinitivo | IdentificativoProvvisorio)>
<!ATTLIST EstremiPrecedenti
          ProgressivoEstremoPrecedente CDATA #REQUIRED
          TipoCatasto (T | U) #REQUIRED
          CodiceComune CDATA #IMPLIED
          CodiceComuneCatastale CDATA #IMPLIED
          SezCensuaria CDATA #IMPLIED>
<!-- ============================================================ DATI SOGGETTO-->
<!ELEMENT DatiSoggetto (DomicilioEletto?, Residenza?, (SoggettoF | SoggettoN))>
<!ATTLIST DatiSoggetto
          IdSoggetto ID #REQUIRED
          IdAltroSoggetto IDREFS #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT DomicilioEletto (IndirizzoAnagrafico?)>
<!ATTLIST DomicilioEletto
          DomicilioIpotecario CDATA #IMPLIED
          LSDomicilioIpotecario CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT Residenza (IndirizzoAnagrafico)>
<!ATTLIST Residenza
          TipoDomicilio (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT SoggettoF EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoF
          CodiceFiscale CDATA #IMPLIED
          Cognome CDATA #REQUIRED
          Nome CDATA #REQUIRED
          LSCognome CDATA #IMPLIED
          LSNome CDATA #IMPLIED
          Sesso (M | F) #IMPLIED
          DataNascita CDATA #IMPLIED
          ComuneNascita CDATA #IMPLIED
          LocalitaEsteraNascita CDATA #IMPLIED
          Provincia CDATA #IMPLIED
          StatoCivile CDATA #IMPLIED
          IdConiugeNonComparente IDREF #IMPLIED
          DiFu (D | F) #IMPLIED
          Paternita CDATA #IMPLIED
          CognomeMaritale CDATA #IMPLIED>
<!-- ................................................................................. -->
<!ELEMENT SoggettoN EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoN
          CodiceFiscale CDATA #IMPLIED
          Denominazione CDATA #REQUIRED
          LSDenominazione CDATA #IMPLIED
          Sede CDATA #IMPLIED
          Provincia CDATA #IMPLIED
          SedeTavolare CDATA #IMPLIED
```
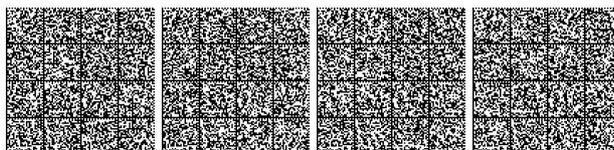
```
          LSSedeTavolare CDATA #IMPLIED>
<!-- ========================================== DATI CONIUGE NON COMPARENTE  -->
<!ELEMENT DatiConiugeNonComparente (SoggettoF)>
<!ATTLIST DatiConiugeNonComparente
          IdConiugeNonComparente ID #REQUIRED
>
<!-- ========================================= DATI SOGGETTO NON COMPARENTE -->
<!ELEMENT DatiSoggettoNonComparente ((SoggettoF | SoggettoN) , DirittiReali)>
<!ATTLIST DatiSoggettoNonComparente
          IdSoggettoNonComparente ID #REQUIRED
>
<!-- ===================================================== DATI ALTRO SOGGETTO  -->
<!ELEMENT DatiAltroSoggetto ((SoggettoF | SoggettoN), Residenza?)>
<!ATTLIST DatiAltroSoggetto
          TipoAltroSoggetto (1 | 2) #REQUIRED
          Qualifica CDATA #REQUIRED
          IdAltroSoggetto ID #REQUIRED
>
<!-- ============================================== DATI INDIRIZZO ANAGRAFICO    -->
<!ELEMENT IndirizzoAnagrafico EMPTY>
<!ATTLIST IndirizzoAnagrafico
          CodiceComune CDATA #REQUIRED
          LocalitaEstera CDATA #IMPLIED
          Indirizzo CDATA #IMPLIED
          LSIndirizzo CDATA #IMPLIED
          Cap CDATA #IMPLIED
          Indirizzoemail CDATA #IMPLIED>
<!-- ============================================================= DATI NEGOZIO  -->
<!ELEMENT DatiNegozio (Negozio+, (CreditoImpostaOriginato | CreditoImpostaUtilizzato)*,
CreditoAttoPrecedente*)>
<!ATTLIST DatiNegozio
          IdNegozio ID #REQUIRED
          IdNegozioPermuta IDREF #IMPLIED
          ValoreNegozio CDATA #IMPLIED
          Annotazioni CDATA #IMPLIED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT Negozio (Imponibili?, Imbarcazioni?, Agevolazione?, InfoTassazione, Tassazione*,
DatiDonazione?, DatiDivisione?, DatiPreliminari?, DatiComma497?)>
<!ATTLIST Negozio
          CodiceNegozio CDATA #REQUIRED
          IdSoggettoAventeCausa IDREFS #IMPLIED
          IdSoggettoDanteCausa IDREFS #IMPLIED
          GaranziaPerDebitoNonProprio (0 | 1) #REQUIRED
          ImmobileStrumentale (0 | 1) #IMPLIED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT Imponibili EMPTY>
<!ATTLIST Imponibili
          Registro CDATA #IMPLIED
          Ipocatastale CDATA #IMPLIED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT Imbarcazioni EMPTY>
<!ATTLIST Imbarcazioni
          Tipo (1 | 2 | 3) #IMPLIED
          LunghezzaFT CDATA #IMPLIED
>
<!-- .................................................................................. -->
<!ELEMENT InfoTassazione EMPTY>
<!ATTLIST InfoTassazione
          Esente (0 | 1) #REQUIRED
          SoggettoIVA (0 | 1) #REQUIRED
          EffettiSospesi (0 | 1) #REQUIRED
```

```
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT Tassazione EMPTY>
<!ATTLIST Tassazione
        CodiceTributo CDATA #REQUIRED
        Aliquota CDATA #IMPLIED
        Importo CDATA #REQUIRED
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT DatiDonazione (DonazioniPrecedenti*)>
<!ATTLIST DatiDonazione
        GradoParentela CDATA #REQUIRED
        Handicap (0 | 1) #IMPLIED
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT DonazioniPrecedenti (EstremiRegistrazione | EstremiRepertorio)>
<!ATTLIST DonazioniPrecedenti
        ValoreDonazionePrecedente CDATA #REQUIRED
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT DatiDivisione EMPTY>
<!ATTLIST DatiDivisione
        PresenzaMassePlurime (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT DatiPreliminari EMPTY>
<!ATTLIST DatiPreliminari
        CorrispettivoNonDeterminato (0 | 1) #REQUIRED
        CorrispettivoDeterminato CDATA #IMPLIED
        Caparra CDATA #IMPLIED
        AccontoPrezzo CDATA #IMPLIED
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT DatiComma497 EMPTY>
<!ATTLIST DatiComma497
        IdImmobileComma497 IDREFS #IMPLIED
        IdUnitaNegozialeComma497 IDREFS #IMPLIED
        PrezzoComma497 CDATA #IMPLIED
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT CreditoImpostaOriginato (EstremiRegistrazione)>
<!ATTLIST CreditoImpostaOriginato
        ImportoCredito CDATA #REQUIRED
        ImpostaVersata CDATA #REQUIRED
        UtilizzoCredito (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT EstremiRegistrazione EMPTY>
<!ATTLIST EstremiRegistrazione
        TipoAtto (A | S) #REQUIRED
        CodUffRegistro CDATA #REQUIRED
        Anno CDATA #REQUIRED
        SerieVolume CDATA #REQUIRED
        NumRegistrazioneUno CDATA #REQUIRED
        NumRegistrazioneDue CDATA #IMPLIED
>
<!-- ..................................................................................... -->
<!ELEMENT EstremiRepertorio EMPTY>
<!ATTLIST EstremiRepertorio
        CodUffRegistro CDATA #REQUIRED
        DataDonazione CDATA #REQUIRED
        Repertorio1 CDATA #REQUIRED
        Repertorio2 CDATA #IMPLIED
>
```
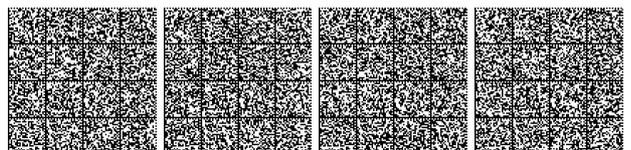
```
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT CreditoImpostaUtilizzato (EstremiRegistrazione)>
<!ATTLIST CreditoImpostaUtilizzato
        ImportoCredito CDATA #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT CreditoAttoPrecedente EMPTY>
<!ATTLIST CreditoAttoPrecedente
        TipoAttoPrecedente (P | A | L) #REQUIRED
        CodUffRegistroPrecedente CDATA #REQUIRED
        AnnoPrecedente CDATA #REQUIRED
        SeriePrecedente CDATA #REQUIRED
        NumRegistrazioneUnoPrecedente CDATA #REQUIRED
        NumRegistrazioneDuePrecedente CDATA #IMPLIED
        ImportoAttoPrecedente CDATA #REQUIRED
>
<!-- ==================================================================== DATI OPZIONE 496    -->
<!ELEMENT DatiOpzione496 (EstremiAttoOpzione496*)>
<!ATTLIST DatiOpzione496
        IdSoggettoOpzione496 IDREF #REQUIRED
        IdImmobileOpzione496 IDREFS #IMPLIED
        IdUnitaNegozialeOpzione496 IDREFS #IMPLIED
        ValoreIniziale CDATA #REQUIRED
        CasellaRivalutazione (0 | 1) #REQUIRED
        OneriFiscali CDATA #IMPLIED
        SpeseNotarili CDATA #IMPLIED
        SpeseIncrementative CDATA #IMPLIED
        AltriCosti CDATA #IMPLIED
        CorrispettivoTotale CDATA #REQUIRED
        CasellaTitolaritaParziale (0 | 1) #REQUIRED
        CorrispettivoSpettante CDATA #REQUIRED
        DeterminazionePlusvalenza CDATA #REQUIRED
        AddebitoAutorizzato (0 | 1) #REQUIRED
        Aliquota CDATA #IMPLIED
        ImpostaSostitutiva CDATA #REQUIRED
        DataPagamento CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT EstremiAttoOpzione496 (EstremiRegistrazione)>
<!ATTLIST EstremiAttoOpzione496
        TipoRegistrazione (T | NT | E) #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DatiMediatore EMPTY>
<!ATTLIST DatiMediatore
        AgenteImmobiliare CDATA #IMPLIED
        SocietaMediatrice CDATA #IMPLIED
        IscrizioneAlbo (0 | 1) #IMPLIED
        CameraDiCommercio CDATA #IMPLIED
        NumeroIscrizioneAlbo CDATA #IMPLIED
        NumeroIscrizioneRI CDATA #IMPLIED
        SpeseMediazione CDATA #IMPLIED
        ModalitaPagamentoMed (C | A | B | M | D) #IMPLIED
>
<!-- ======================================================================= DATI CESSIONE    -->
<!ELEMENT DatiCessione (DatiImmobileCessione?, DatiSoggettoCedente*, DatiSoggettoCessionario*)>
<!ATTLIST DatiCessione
        DatiCompleti (0 | 1) #REQUIRED
        DescrizioneMotivo CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DatiImmobileCessione (DatiIndirizzoCessione)>
<!ATTLIST DatiImmobileCessione
        CodiceMotivoCessione CDATA #IMPLIED
```
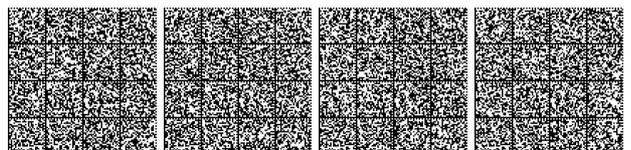
```
          DescrizioneMotivoCessione CDATA #IMPLIED
          TipoUtilizzoPrecedente CDATA #IMPLIED
          TipoUtilizzoAttuale CDATA #IMPLIED
          DataConsegnaImmobile CDATA #IMPLIED
          DataContrattoDal CDATA #IMPLIED
          DataContrattoAl CDATA #IMPLIED
          NumeroVani CDATA #IMPLIED
          NumeroAccessori CDATA #IMPLIED
          NumeroIngressi CDATA #IMPLIED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DatiIndirizzoCessione EMPTY>
<!ATTLIST DatiIndirizzoCessione
          CodiceComune CDATA #REQUIRED
          Indirizzo CDATA #REQUIRED
          Cap CDATA #IMPLIED
          Scala CDATA #IMPLIED
          Piano CDATA #IMPLIED
          Interno CDATA #IMPLIED>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DatiSoggettoCedente EMPTY>
<!ATTLIST DatiSoggettoCedente
          IdSoggettoCedente IDREF #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DatiSoggettoCessionario (DatiDocumento?)>
<!ATTLIST DatiSoggettoCessionario
          IdSoggettoCessionario IDREF #REQUIRED
>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT DatiDocumento EMPTY>
<!ATTLIST DatiDocumento
          CodiceStatoCittadinanza CDATA #REQUIRED
          TipoDocumento CDATA #REQUIRED
          DescrizioneDocumento CDATA #IMPLIED
          NumeroDocumento CDATA #REQUIRED
          AutoritaRilascioDocumento CDATA #IMPLIED
          LuogoRilascioDocumento CDATA #IMPLIED
          ProvinciaRilascioDocumento CDATA #IMPLIED
          StatoRilascioDocumento CDATA #IMPLIED
          DataRilascioDocumento CDATA #IMPLIED
>
<!-- ============================================================= TESTO ATTO   -->
<!ELEMENT TestoAtto (TestoLibero, PrimoNumeroRepertorio, SecondoNumeroRepertorio?)>
<!-- ................................................................................ -->
<!ELEMENT TestoLibero (#PCDATA)>
<!-- ========================================================== TITOLO DIGITALE  -->
<!ELEMENT TitoloDigitale (CopiaTitolo, TitoloSecondario*)>
<!ATTLIST TitoloDigitale
          Formato CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CopiaTitolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT TitoloSecondario (CopiaTitolo)>
<!ATTLIST TitoloSecondario
          Formato CDATA #REQUIRED>
<!-- ===================================================================            -->
```

16A02456

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum».

Estratto determina n. 489 del 14 marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRAVELGUM medicated chewing gum 20 mg/gum 10 gum dalla Grecia con numero di autorizzazione 28596/8-7-2010, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: TRAVELGUM «20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme

Codice AIC: 038852024 (in base 10) 151PSF (in base 32)

Forma Farmaceutica: Gomme da masticare medicate

Composizione: Ogni gomma da masticare medicata contiene:

Principio attivo: Dimenidrinato 20 mg;

Eccipienti: potassio fosfato monobasico, povidone 25, saccarina sodica, aspartame, Eudragit S 12.5, Eudragit S 100, titanio biossido E 171, destrosio (glucosio) liquido, diossido di silicio colloidale (Aerosil 200), mentolo, cera bianca, macrogol , magnesio stearato, Eudragit E, magnesio ossido, aroma di menta piperita, destrina, Witepsol E85, calcio carbonato, talco, sorbitolo, saccarosio, gomma base, cera E.

Indicazioni terapeutiche: Travelgum si usa nelle cinetosi (nausea e vomito dovuti a mal d'aria, d'auto, di treno e di mare).

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); STM Group SRL Strada Prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (NA);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRAVELGUM «20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme Codice AIC: 038852024; Classe di rimborsabilità: C-bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRAVELGUM «20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme

Codice AIC: 038852024; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02399

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium».

Estratto determina n. 488 dell'11 marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg gélule, 20 gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) dalla Francia con numero di autorizzazione 318 860-7 ou 34009 318 860 7 5 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions Spa, Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule

Codice AIC: 044535019 (in base 10) 1BH37C (in base 32)

Forma Farmaceutica: capsule rigide

Composizione: una capsula rigida contiene:

Principio attivo: loperamide cloridrato 2mg

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato, gelatina, diossido di titanio, eritrosina (E127), ossido di ferro giallo (E172), blu patentato V, ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: Imodium è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.a., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule

Codice AIC: 044535019; Classe di rimborsabilità: C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule

Codice AIC: 044535019; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02400

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina V&A IP n. 422 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1 mg/ml picături oftalmice, suspensie LDPE dropper container of 5 ml eye drops dalla Romania con numero di autorizzazione 5242/2005/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farmed s.r.l., Centro Direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli;

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice AIC: 043226024 (in base 10) 1974X8 (in base 32)

Forma Farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

Principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg.

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: TobraDex è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice AIC: 043226024; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice AIC: 043226024; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02401

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobrex».

Estratto determina V&A IP n. 423 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX, 3 mg/ml picături oftalmice soluţie LDPE dropper container, LDPE dropper and PP secure cap containing 5 ml eye drops, solution dalla Romania con numero di autorizzazione 8231/2006/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farmed s.r.l., Centro Direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 043225022 (in base 10) 1973XY (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione

Composizione : 100 ml contengono:

Principio attivo: Tobramicina 0,3 g;

Eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato, sodio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: TOBRAL 0,3% collirio, soluzione è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre-e post- operatoria negli interventi sul segmento anteriore.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 043225022; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 043225022; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02402

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc».

Estratto determina n. 427 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 28 tablets 2 blisters (2 x 14) Al/Al blisters without cardboard reinforcement dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Pantorc e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions SPA, Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice AIC: 043517061 (in base 10) 19J145 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: Pantoprazolo 40 mg;

Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

Un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino.

Ulcere dello stomaco e del duodeno.
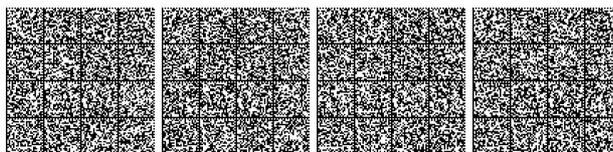
Sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL,,

Codice AIC: 043517061; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL,

Codice AIC: 043517061; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02403

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec».

Estratto determina V&A IP n. 420 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Zyrtec 10 mg/ml picături orale, soluţie Pack with one brown glass bottle, LDPE dropper, PP cap, 20 ml oral drops, solution dalla Romania con numero di autorizzazione 5076/2012/03, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Four Pharma CRO S.r.l. Via Monti, 12 - 00034 Colleferro (RM).

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice AIC: 044540019 (in base 10) 1BH83M (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

Principio attivo: cetirizina dicloridrato 10 mg.

Eccipienti: glicerolo, glicole propilenico, saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), sodio acetato, acido acetico glaciale, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

Negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età, Zirtec è indicato:

per il trattamento di sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne.

per il trattamento dell'orticaria cronica (orticaria cronica idiopatica).

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l., Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice AIC: 044540019; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice AIC: 044540019; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02404

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trosyd».

Estratto determina n. 425 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TROSYD 280 mg/ml solução cutânea Frasco de vidro âmbar contendo 12 ml de solução cutânea e com tampa que inclui um pincel para aplicação dal Portogallo con numero di autorizzazione 8620401, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. Via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma.

Confezione: TROSYD «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice AIC: 044536011 (in base 10) 1BH46C (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea per uso ungueale.

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Tioconazolo 28 g;

Eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile.

Indicazioni terapeutiche:

Onicomicosi causate da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attività antibatterica, è particolarmente indicata nelle infezioni delle unghie miste.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited , Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TROSYD «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice AIC: 044536011; Classe di rimborsabilità: C bis.
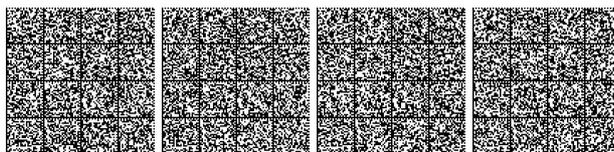
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TROSYD «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice AIC: 044536011; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02405

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono».

Estratto determina V&A IP n. 421 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ADALAT CR 30, comprimate cu eliberare modificata 30 mg 28 comprimate (Pack with 2 PVC/Al blisters containing 14 modified-release tablets, each) dalla Romania con numero di autorizzazione 8111/2006/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Four Pharma CRO S.r.l. Via Monti, 12 - 00034 Colleferro (RM).

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Codice AIC: 044539017 (in base 10) 1BH749 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato.

Composizione: Ogni compresse a rilascio modificato contiene:

Principio attivo: Nifedipina 30 mg.

Eccipienti: Nucleo della compressa: polietilene ossido, ipromellosa, magnesio stearato, sodio cloruro, ferro ossido rosso (E 172);

Rivestimento: ipromellosa; ferro ossido rosso (E 172); cellulosa acetato; macrogol; idrossipropilcellulosa; titanio diossido; glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche:

1. Trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo);

2. Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l., Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Codice AIC: 044539017; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Codice AIC: 044539017; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02406

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox».

Estratto determina n. 426 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT film-coated tablet 10 mg Blister 100 tbl. dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8202 (vnr. 450775), il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Stilnox e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions Spa, Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 044138042 (in base 10) 1B2ZKU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg.

Eccipienti: Compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 044138042; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 044138042; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02407

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina n. 424 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Lorenin» 2,5 mg 30 comprimidos blister PVC/Alu dal Portogallo con numero di autorizzazione 8275420, il quale , per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione TAVOR e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. - via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Tavor» «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041832027 (in base 10) 17WMLV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principo attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: ossido di ferro giallo (E 172), magnesio stearato, giallo chinolina (E104), lattosio idrato, polacrilin potassio, cellulosa microcristallina.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tavor» «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041832027; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tavor» «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041832027; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02408

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion»

Estratto determina V&A IP n. 431 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,25 mg tablet 10 Tabs BTx10 dalla Grecia con numero di autorizzazione 22237/18-07-1994, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. - via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041609037 (in base 10) 17PTUF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: triazolam 250 microgrammi;

eccipienti: lattosio; cellulosa microcristallina; biossido di silicio colloidale; sodio docusato; magnesio stearato; amido di mais; sodio benzoato; indigotina sulfonato (E132) sotto forma di lacca d'alluminio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi); CIT S.r.l. - via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041609037; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Halcion» «250 microgrammi compresse» 20 compresse

Codice A.I.C.: 041609037; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02410

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A/526 del 17 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Rottapharm S.P.A. (codice fiscale 04472830159) con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano (MI).

Medicinale: AGIOLAX.

Confezione:

A.I.C. n. 023714013 - «granulato» barattolo 250 g;

A.I.C. n. 023714025 - «granulato» barattolo 100 g;

A.I.C. n. 023714037 - «granulato» barattolo 400 g;

A.I.C. n. 023714049 - «granulato» 6 bustine.

Medicinale: ANANASE.

Confezione:

A.I.C. n. 020501021 - «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Medicinale: ANTALFEBAL.

Confezione:

A.I.C. n. 041630017 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 041630029 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale» flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 041630031 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale» flacone da 200 ml.

Medicinale: ASAVIXIN.

Confezione:

A.I.C. n. 035356017 - «500 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 035356031 - «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose e 7 cannule rettali;

A.I.C. n. 035356043 - «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose e 7 cannule rettali;

A.I.C. n. 035356056 - «10% gel rettale» 20 contenitori monodose.

Medicinale: BACACIL.

Confezione:

A.I.C. n. 024130054 - «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Medicinale: CISTALGAN.

Confezione:

A.I.C. n. 022228074 - «200 mg + 250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale: DONA.

Confezione:

A.I.C. n. 026023010 - «250 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 026023046 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026023059 - «400 mg/3 ml concentrato e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale concentrato 2 ml+6 fiale solvente 1 ml con 3,3% lidocaina;

A.I.C. n. 026023061 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 026023085 - «750 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 026023097 - «750 mg compresse rivestite con film» 180 compresse flacone PE.

Medicinale: LEGALON.

Confezione:

A.I.C. n. 022258014 - «140 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 022258026 - «70 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 022258040 - «70 mg compresse rivestite» 40 compresse;

A.I.C. n. 022258053 - sciroppo 150 ml 1%;

A.I.C. n. 022258091 - «200 mg granulato effervescente» 30 bustine.

Medicinale: PROXIL.

Confezione:

A.I.C. n. 024116030 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 024116042 - «150 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 024116079 - «300 mg compresse» 20 compresse.

Medicinale: UNIQUIN.

Confezione:

A.I.C. n. 027944040 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse,

alla società:

Meda Pharma S.P.A. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in Via Felice Casati, 20 - 20124 Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02426

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rectoreparil».

Estratto determina V&A/525 del 17 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Madaus S.R.L. (codice fiscale 06404820968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Valosa Di Sopra, 9 - 20900 Monza - Monza Brianza (MB).

Medicinale: RECTOREPARIL.

Confezione:

A.I.C. n. 023470053 - «45 mg + 5 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 023470065 - «4,5% + 0,5% crema» tubo 40 g + 1 applicatore,

alla società:

Meda Pharma S.P.A. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in Via Felice Casati, 20 - 20124 Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02427

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asamax».

Estratto determina V&A/506 del 15 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astellas Pharma S.P.A. (codice fiscale 04754860155) con sede legale e domicilio fiscale in Via Del Bosco Rinnovato, 6-U7 - 20090 Assago - Milano (MI).

Medicinale: ASAMAX.

Confezione:

A.I.C. n. 034298012 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 034298024 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 034298036 - «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml;

A.I.C. n. 034298048 - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml;

A.I.C. n. 034298051 - «500 mg supposte» 20 supposte,

alla società:

Wellpharma S.R.L. (codice fiscale 04194960961) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ninfea, 110 - 25049 Iseo - Brescia (BS).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02428

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uroflus».

Estratto determina V&A/505 del 15 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & CO. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia (PT).

Medicinale UROFLUS

Confezioni:

AIC n. 035585013 - "2 mg compresse" 10 compresse

AIC n. 035585025 - "5 mg compresse" 14 compresse

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02429

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabex».

Estratto determina V&A/504 del 15 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Special Product's Line S.p.a. (codice fiscale 03840521003) con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 15, 00040 - Pomezia - Roma (RM).

Medicinale RABEX

Confezioni:

AIC n. 041970017 - "10 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL

AIC n. 041970029 - "20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02430

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren».

Estratto determina V&A IP n. 430 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN 100 mg supozitoare 1 PVC/PE-JD foil containing 5 suppositories dalla Romania con numero di autorizzazione 4271/2004/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: Voltaren "100 mg supposte" 10 supposte

Codice AIC: 037116035 (in base 10) 13DQ43 (in base 32)

Forma farmaceutica: supposta

Principio attivo: Diclofenac sodico.

Eccipienti: Gliceridi semisintetici solidi.

Indicazioni terapeutiche: Malattie reumatiche infiammatorie e degenerative quali:

artrite reumatoide, spondilite anchilosante

artrosi

reumatismi non articolari

Dolori da infiammazione di origine non reumatica o a seguito di un trauma.

Trattamento di dolori mestruali.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Voltaren "100 mg supposte" 10 supposte

Codice AIC: 037116035; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Voltaren "100 mg supposte" 10 supposte

Codice AIC: 037116035; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02431

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Avamys».

Estratto determina V&A IP n. 428 del 1° marzo 2016

Al medicinale AVAMYS 27,5 micrograms/spray - nasal spray suspension 1 bottle autorizzato dall'EMA con procedura di importazione parallela EMA/PD/2015/26306/N del 21/09/2015 e identificato con n. EU/1/07/434/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin Limited, 13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Confezione: Avamys "27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale" 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 60 erogazioni.

Codice AIC: 041434022 (in base 10) 17JGX6 (in base 32)

Forma farmaceutica: Spray nasale, sospensione.

Principio attivo Fluticasone furoato. Ogni spruzzo fornisce 27,5 microgrammi di Fluticasone furoato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Avamys "27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale" 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 60 erogazioni

Codice AIC: 041434022 - Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Avamys "27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione - uso endonasale" 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 60 erogazioni.

Codice AIC: 041434022 - RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02432

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra».

Estratto determina V&A IP n. 429 del 1° marzo 2016

Al medicinale VIAGRA - 100 mg - Film-coated tablet - 4 tablets autorizzato dall'EMA con procedura di importazione parallela EMA/PD/2015/26307/N del 18/09/2015 e identificato con n. EU/1/98/077/010, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin Limited, 13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Confezione: Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister

Codice AIC: 044548016 (in base 10) 1BHHXJ (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo ogni compressa contiene 100 mg di sildenafil (come sale citrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister

Codice AIC: 044548016 - Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Viagra 4 compresse film rivestite 100 mg in blister

Codice AIC: 044548016 - RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02433

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina V&A IP n. 434 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg, comprimé sécable 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) dalla Francia con numero di autorizzazione 326 444-9 ou 34009 326 444 9 0, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041602071 (in base 10) 17PM0R (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,25;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse;

Codice A.I.C.: 041602071; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 041602071; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana.

16A02434

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina V&A IP n. 432 del 1° marzo 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg, comprimé sécable 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) dalla Francia con numero di autorizzazione 326 445-5 o 34009 326 445 5 1, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041602083 (in base 10) 17PM13 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,50;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lacca di alluminio, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 041602083; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 041602083; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02435

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Terra d'Otranto - società cooperativa, in Carmiano.

In data 31 gennaio 2016, a seguito della ricostituzione degli organi aziendali da parte dell'assemblea dei soci e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Terra d'Otranto - Società Cooperativa, con sede in Carmiano (LE), disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014.

16A02398

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Loreto S.p.a., gruppo Banca delle Marche.

In data 31 dicembre 2015, a seguito della ricostituzione degli organi aziendali da parte dell'assemblea dei soci e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., gruppo Banca delle Marche, con sede in Loreto (AN), disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2014.

16A02447

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività di «vendita di metalli preziosi e loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati».

I punzoni in dotazione dell'impresa medesima sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Regione sociale	Sede
128CT	Sofia Gioelli SRL	Catania

16A02397

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla sospensione di due serie di buoni fruttiferi postali e variazione limiti di versamento sui libretti nominativi ordinari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) rende noto che, a partire dal 29 marzo 2016, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali delle serie contraddistinte con le sigle «EL104A160218» per la tipologia di BFPEuropa e «TF112A160218» per la tipologia di BFP3x4Fedeltà.

La sospensione del collocamento dei buoni fruttiferi postali della tipologia BFPEuropa, sottoscrivibili anche nell'ambito del piano di risparmio «risparmiodisicuro» (il «Piano»), determina l'interruzione anticipata di tutti i piani già sottoscritti per la medesima tipologia di buoni fruttiferi postali.

Si rende altresì noto che a decorrere dal 1° aprile 2016 il limite di versamento giornaliero a valere sui libretti nominativi ordinari è pari a euro 500.000,00 (limite in precedenza fissato in misura pari a euro 2.000.000,00).

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi aggiornati contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it.

16A02490

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Modifica della residenza notarile di Alpago (d.n. di Belluno)

Con decreto ministeriale 21 marzo 2016, a decorrere dal 23 febbraio 2016, la residenza notarile di Puos d'Alpago assumerà il nome di Alpago (distretto notarile di Belluno).

16A02455

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enteristin 12% liquido».

Estratto decreto n. 40 del 7 marzo 2016

Con decreto n. 40 del 07-03-2016 è revocata, su rinuncia della ditta CEVA Salute Animale S.p.A. Viale Colleoni, 15 - Agrate Brianza 20864 (MB), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Enteristin 12% liquido	Flacone da 1 l	A.I.C. 102458027
Enteristin 12% liquido	Flacone da 5 l	A.I.C. 102458015

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02391

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Erbacolina».

Estratto decreto n. 30 del 26 febbraio 2016

Con decreto n. 30 del 26-02-2016 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Salute Animale S.p.A. Viale Colleoni, 15 - Agrate Brianza 20864 (MB), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Erbacolina	Flacone da 100 ml	A.I.C. 101541011

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02392

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Erbacolina Plus» soluzione iniettabile per bovini.

Decreto n. 32 del 26 febbraio 2016

Medicinale veterinario ERBACOLINA PLUS soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: la società Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Cod. Fisc. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Vetem S.p.A Via Lungomare Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (AG) e lo stabilimento Ceva Sante' Animale 10 Avenue de la Ballastiere 33500 Libourne - Francia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104783016.

Composizione:

1 ml di prodotto contiene:

Principi attivi:

Acetilmetionina 4,8 mg (pari a Metionina 3,75 *mg)*;

Cianocobalamina 0,5 mg;

Acido tioctico 0,25 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: Bovini;

Indicazioni terapeutiche: Epatoprotettore, epatosi di varia natura: postinfettive, gravidiche, animali ad alto rischio di epatopatie peripartali, da errori dietetici, da stress da viaggio, da crisi di ambientamento; genericamente ove si ritenga opportuna una azione epatoprotettiva o di stimolo della funzionalità epatica;

Tempi di attesa:

Carne e visceri: zero giorni;

Latte: zero giorni;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02393

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eurican Chp», liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 169 del 26 febbraio 2016

Medicinale veterinario EURICAN CHP, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile.

Confezioni: tutte A.I.C. n. 101321.

Titolare dell'A.I.C.: Merial S.p.A., via Vittor Pisani, 16, 20124 - Milano (MI).

Oggetto del provvedimento:

Procedura: Grouping di variazioni di tipo II:

Tipo II. B.I.a.2.c); tipo IA. B.I.b.1.b); tipo II. B.II.b.3.c); tipo II. B.II.d.1.e); tipo IB. B.II.a.z); 2 tipo II. B.II.d.2.c); tipo II. B.II.a.3.d).3.

Tipo IB. B.II.a.z). Modifica della descrizione e della composizione del prodotto finito - altre variazioni.

Si autorizza la modifica delle informazioni del prodotto relativamente alla composizione quantitativa della componente liofilizzata del prodotto finito.

Tipo II. B.II.a.3.b).3. Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Modifica concernente un medicinale biologico/immunologico.

Si autorizza la introduzione dell'eccipiente Acido cloridrico impiegato per l'aggiustamento del pH ad un valore di 6,5 ± 0,1 nel bulk di vaccino relativo alla frazione liofilizzata.

Per effetto delle suddette variazioni le sezioni 2 e 3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto vengono cosi modificate:

«2. Composizione qualitativa e quantitativa

Ciascuna dose (1 *ml)* di vaccino contiene:

Liofilizzato:

Principi attivi:

Virus del Cimurro attenuato: $10^{4,0} \leq R \leq 10^{6,0}$ $DICC_{50*}$.

Adenovirus canino (CAV2) attenuato: $10^{2,5} \leq R \leq 10^{6,3}$ $DICC_{50*}$.

Parvovirus canino attenuato: $10^{4,9} \leq R \leq 10^{7,1}$ $DICC_{50*}$.

*dose infettante il 50% delle colture cellulari.

Eccipienti: q.b. a 1 dose.

Solvente

Acqua per preparazioni iniettabili: q.b. a 1 ml;

3. Forma farmaceutica

Liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile.

Frazione liofilizzata: pellet di colore dal beige al giallo pallido.

Le corrispettive sezione del foglietto illustrativo e delle etichette devono essere modificate in conformità all'RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A02394

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo alla procedura per l'assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle Province di Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena, L'Aquila, Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia-Iglesias.

Si rende noto che il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 465/15/CONS e 35/16/CONS, con provvedimento direttoriale DGSCER del 16 marzo 2016 ha avviato la procedura di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle Provincie di Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena, L'Aquila, Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia-Iglesias.

Le domande per ottenere il rilascio dei diritti d'uso vanno trasmesse entro il 31 maggio 2016 al il Ministero dello sviluppo economico nei termini e nelle modalità indicati nel provvedimento.

Il contenuto integrale del provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it area tematica comunicazioni.

16A02387

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Timone Fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 16 marzo 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 11 luglio 1988, alla Società «TIMONE FIDUCIARIA S.P.A.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 05103510151, deve intendersi riferita alla «Timone Fiduciaria - S.R.L.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.p.A.» a «S.r.l.».

16A02395

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Fiduciaria Biennebi S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 10 marzo 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 8 gennaio 1975, alla Società «Fiduciaria Biennebi S.P.A.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01694290154, deve intendersi riferita alla «Fiduciaria Biennebi S.R.L.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.p.A.» a «S.r.l.».

16A02396

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Il Quadrivio società cooperativa», in Udine.

Con deliberazione n. 275 dd. 25 febbraio 2016 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Il Quadrivio società cooperativa" corrente in Udine, C.F. 01556420303, costituita il giorno 30 ottobre 1987 per rogito notaio dott. Pietro Udina di Codroipo.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A02388

Liquidazione coatta amministrativa della «La Luna sul Raut - società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Frisanco.

Con deliberazione n. 274 dd. 25 febbraio 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «La Luna sul Raut - Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.» con sede in Frisanco, C.F. 01583850936, costituita il giorno 9 ottobre 2006 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Grizzo, con studio in Pordenone, via Brusafiera n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A02389

Scioglimento della «L'Orchidea - società cooperativa sociale», in Gorizia.

Con deliberazione n. 273 dd. 25 febbraio 2016 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex articolo 2545-*septiesdecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «L'Orchidea - Società Cooperativa Sociale» corrente in Gorizia, C.F. 01153980311, costituita il giorno 10 febbraio 2014 per rogito notaio dott. Francesco Caruso di Cormons.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A02390
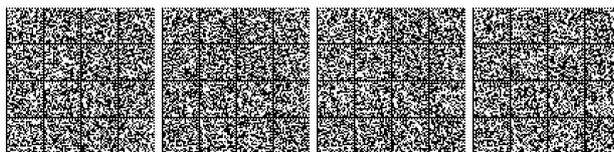
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 106 del 5 febbraio 2016, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Cevac® Transmune liofilizzato con diluente per sospensione iniettabile per polli"», del Ministero della salute. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 60 del 12 marzo 2016).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 55, prima colonna, sesto capoverso, dove è scritto: «... della specifica relativa al volume estraibile per la sacca tra *100* ml», leggasi: «... della specifica relativa al volume estraibile per la sacca tra *1000* ml». Inoltre, alla medesima pagina, seconda colonna, al punto «15. Altre informazioni», al terzo capoverso, dove è scritto: «Presentazione del solvente (soluzione salina): *2502*, 500, ...», leggasi: «Presentazione del solvente (soluzione salina): *250*, 500, ...».

16A02489

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-073) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
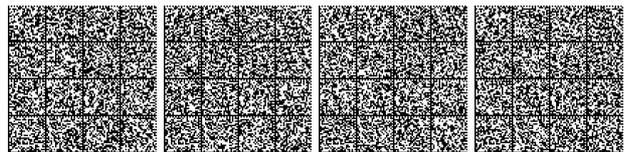
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.